SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 2 aprile 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 31 marzo 2004, n. **87.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 GENNAIO 2004, N. 24

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « della legge 24 dicembre 2003, n. 350, » *sono inserite le seguenti:* « e per il personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » *e dopo le parole:* « a decorrere dal 2004 » *sono aggiunte le seguenti:* « , di cui una quota pari a euro 138.657 annui da destinare all'indennità speciale per il personale dirigente ».

All'articolo 2:

al comma 1, terzo periodo, le parole: « del Ministro dell'interno », *ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente:* « direttoriale ».

All'articolo 3:

al comma 1 e nella rubrica, le parole: « Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria » *sono sostituite dalle seguenti:* « minori della Sicilia ».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-*bis.* – *(Brevetto per l'esercizio delle attività di volo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).* – *1.* All'articolo 13 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera *b),* sono aggiunte le seguenti:

"*b-bis)* brevetto di pilota di aereo;

b-ter) brevetto di specialista di aereo";

b) al comma 4, le parole: "direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi" sono sostituite dalle seguenti: "capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile".

ART. 3-*ter.* – *(Misure in materia di assunzioni di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).* – *1.* Le assunzioni nel profilo di vigile del fuoco, autorizzate ai sensi dei commi 54 e 55 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono effettuate nella misura del cinquanta per cento utilizzando la graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4ª serie speciale – n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente cinquanta per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede utilizzando la graduatoria del concorso per titoli a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4ª serie speciale – n. 92 del 20 novembre 2001.

2. La validità delle graduatorie del concorso pubblico a sessantaquattro posti di operatore sala macchine, indetto con decreto direttoriale 7 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4ª serie speciale – n. 16 del 25 febbraio 2000, e del concorso pubblico a centouno posti di addetto ai terminali evoluti, indetto con decreto direttoriale 7 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4ª serie speciale – n. 16 del 25 febbraio 2000, è differita fino al 31 dicembre 2005.

ART. 3-*quater.* – *(Disposizioni concernenti il personale della carriera prefettizia).* – *1.* Per il rinnovo del contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2004-2005 sono stanziate le somme di euro 3.000.000 per l'anno 2004 e di euro 5.000.000 per l'anno 2005.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 3.000.000 per l'anno 2004 e ad euro 5.000.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno ».

All'articolo 4:

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. All'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. L'importo di base di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 76, non può essere inferiore a euro 60 per n. 1.000 sigarette. A decorrere dal 1° luglio 2006 tale importo minimo è elevato a 64 euro".

2-*ter*. All'articolo 2, secondo comma, lettera *a)*, della legge 7 marzo 1985, n. 76, i numeri 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:

"3) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, e di una sottofascia, entrambi di tabacco ricostituito, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 1,2 grammi e la cui fascia, in forma spirale, forma un angolo acuto di almeno 30 gradi rispetto all'asse longitudinale del sigaro;

4) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 grammi e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 millimetri;" ».

Nel titolo, dopo le parole: « vigili del fuoco » *sono inserite le seguenti:* « e della carriera prefettizia ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2720):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'interno (PISANU) il 2 febbraio 2004.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 2 febbraio 2004 con parere delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 13ª e 14ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 3 febbraio 2004.

Esaminato dalla commissione il 3, 11, 18 e 24 febbraio 2004.

Esaminato in aula il 26 febbraio e il 2 marzo 2004 e approvato il 3 marzo 2004.

Camera dei deputati (atto n. 4781):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'8 marzo 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni V, VI, VIII, IX e XIV.

Esaminato dalla commissione il 9, 10, 11, 16, 17 e 18 marzo 2004.

Esaminato in aula il 22 e 24 marzo 2004 ed approvato il 25 marzo 2004.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 2 febbraio 2004.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 86.

04G0116

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 4 marzo 2004.

Nomina del Consigliere d'Ambasciata Calogero Di Gesù a Segretario Generale del Commissariato Generale per l'Esposizione Universale di Aichi 2005.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la Convenzione sulle Esposizioni Internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1992, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893;

Visti il Protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con la legge 13 giugno 1952, n. 687, e il Protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con la legge 3 giugno 1978, n. 314, che hanno apportato modifiche alla predetta Convenzione;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 360, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2003, recante disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Aichi del 2005 e alla candidatura della città di Trieste per l'Esposizione riconosciuta del 2008;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina del Segretario Generale del Commissariato Generale di cui all'art. 5 della predetta legge 24 dicembre 2003, n. 360;

Decreta:

Il Consigliere d'Ambasciata Calogero Di Gesù è nominato Segretario Generale del Commissariato Generale per l'Esposizione universale di Aichi del 2005, a decorrere dal 15 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2004

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2004
Ministeri istituzionali - Affari esteri, registro n. 2, foglio n. 371

04A03394

DECRETO 16 marzo 2004.

Nomina del dott. Umberto Donati a Commissario Generale per l'Esposizione Universale di Aichi 2005.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la Convenzione sulle Esposizioni Internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1992, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893;

Visti il Protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con la legge 13 giugno 1952, n. 687, e il Protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con la legge 3 giugno 1978, n. 314, che hanno apportato modifiche alla predetta Convenzione;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 360, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2003, recante disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Aichi del 2005 e alla candidatura della città di Trieste per l'Esposizione riconosciuta del 2008;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina del Commissario Generale del Commissariato Generale di cui all'art. 3 della predetta legge 24 dicembre 2003, n. 360;

Decreta:

Il dott. Umberto Donati è nominato Commissario Generale per l'Esposizione Universale di Aichi del 2005, a decorrere dal 15 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2004

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2004
Ministeri istituzionali - Affari esteri, registro n. 3, foglio n. 35

04A03395

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 febbraio 2004.

Determinazione della foggia del vestiario del personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al contigente del Dipartimento per la giustizia minorile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 26 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, relativo alle disposizioni per l'organizzazione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e il decreto legislativo 20 luglio 1989, n. 272, con i quali sono state determinate la natura e le funzioni dei servizi minorili;

Visto l'art. 15 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, che prevede la determinazione del contingente del personale di Polizia penitenziaria da impiegare nel settore minorile, secondo criteri attitudinali, mediante decreto del Ministro della giustizia;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1993, con il quale è stato stabilito il contingente di 1000 unità di Polizia penitenziaria di cui 900 maschili e 100 femminili, da impiegare nel settore minorile, riconfermato con decreto ministeriale 8 febbraio 2001;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha istituito il Dipartimento giustizia minorile;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria», con particolare riferimento all'art. 7, comma 4, ove è previsto che con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria nonché i criteri concernenti l'obbligo e le modalità di uso delle stesse;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 14 febbraio 2002, con il quale sono state emanate disposizioni concernenti l'uso, la durata e la foggia del vestiario e dell'equipaggiamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, pubblicato nel supplemento ordinario n. 63/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 1° aprile 1999, recante «Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria»;

Visto l'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, relativo all'applicazione del regolamento di servizio al personale del Corpo di polizia penitenziaria operante presso gli istituti e servizi minorili;

Visto l'art. 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del 18 settembre 2000, con il quale sono stati stabiliti i distintivi di appartenenza e di specializzazione per il personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Attesa la necessità di determinare le caratteristiche, la foggia, l'uso ed i tempi di durata degli effetti di vestiario in dotazione agli appartenenti al contingente del personale di Polizia penitenziaria da impiegare nel settore minorile;

Ritenuta la necessità di individuare, in attuazione dell'art. 81 del regolamento del Corpo, il distintivo di reparto per il personale del Corpo di polizia penitenziaria del contingente per la giustizia minorile, nonché di fissare i criteri e le modalità per l'uso dello stesso;

Decreta:

Fermo restando l'unitarietà del Corpo di polizia penitenziaria, le uniformi per il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al contingente per la giustizia minorile sono determinate come segue.

Titolo I

TIPI E MODALITÀ D'USO DELLE UNIFORMI

Art. 1.

Uniforme

1. L'uniforme del personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al contingente per la giustizia minorile è quella stabilita nel decreto ministeriale 24 gennaio 2002.

2. L'uniforme del personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al contingente per la giustizia minorile, per quei servizi che per loro natura non possono essere espletati nell'uniforme di cui al comma precedente, è costituita da un insieme organico di vestiario a foggia civile.

3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al contingente per la giustizia minorile deve essere fornito delle uniformi di cui ai commi precedenti.

4. Le predette uniformi sono in dotazione esclusiva al personale in attività di servizio.

Art. 2.

Modalità d'uso delle uniformi

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al contingente per la giustizia minorile indossa l'uniforme ordinaria di servizio di cui al comma 1 del precedente articolo.

2. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile verranno individuati i singoli posti di servizio per i quali è previsto l'utilizzo delle uniformi di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo.

3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al contingente per la giustizia minorile indossa l'uniforme ordinaria di servizio di cui al comma 2 del precedente articolo quando è impegnato in servizi continuativi a diretto contatto con detenuti minori.

Art. 3.

Acquisto, fornitura e rinnovo dell'uniforme

1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria provvede, imputando le spese ai propri capitoli di bilancio, all'acquisto, alla fornitura ed al rinnovo delle uniformi del personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al contingente per la giustizia minorile.

2. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria provvede alla sostituzione degli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1, non più utilizzabili per sopravvenute modificazioni somatiche ed al rinnovo degli stessi deteriorati per causa di servizio.

3. Quando il deterioramento avviene prima della scadenza dei periodi minimi di durata, per colpa dell'interessato, l'Amministrazione provvede al rinnovo anticipato con addebito della quota corrispondente al minor tempo per il quale l'oggetto è rimasto in uso, salvo che l'inservibilità dipenda da cause inerenti il servizio, ovvero da altre cause di forza maggiore.

Art. 4.

Uniforme a foggia civile

1. Le caratteristiche dell'uniforme, degli oggetti particolari di vestiario, di cui al comma 2 dell'art. 1 sono descritte nelle allegate tabelle costituenti parte integrante del decreto.

Titolo II

DISTINTIVO DI REPARTO

Art. 5.

1. Il distintivo di reparto è attribuito al personale del Corpo di polizia penitenziaria che opera nel contingente per la giustizia minorile.

2. La foggia ed il disegno del distintivo di reparto è quello descritto nella tabella allegata.

Art. 6.

Uso del distintivo di reparto

1. Le modalità d'uso del distintivo di reparto sono le seguenti:

a) nella versione metallica, provvista sul retro di idonei perni e relativi fermi si applica al centro del taschino sinistro dell'uniforme ordinaria di cui all'art. 1, comma 1 e 2, Titolo I del presente decreto;

b) nella versione su base in tessuto e supporto in velcro, si applica sulla manica sinistra della tuta di servizio;

Titolo III

NORME FINALI

Art. 7.

Ai costi derivanti dalla realizzazione di quanto disposto con il presente decreto si farà fronte con i fondi posti a disposizione dell'unità previsionale di base - Amministrazione penitenziaria.

Art. 8.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia al decreto ministeriale 24 gennaio 2002. Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.

Il presente decreto si invia per il prescritto visto all'Ufficio centrale del bilancio.

Roma, 24 febbraio 2004

Il Ministro: CASTELLI

TABELLA 1

UNIFORME INVERNALE MASCHILE

1. L'uniforme invernale maschile è costituita dai seguenti capi:

a) Giacca	di coloro grigio scuro, in pura lana vergine, ad un petto con bavero rivoltato. È di lunghezza tale da giungere al cavallo dei pantaloni. Chiusura sul davanti con tre bottoni. Sono previste due tasche interne. Reca al petto sulla parte sinistra una tasca. Alle falde inferiori del davanti presenta due tasche grandi. Reca sulla parte posteriore, in basso al centro uno spacco
b) Pantaloni	di colore grigio scuro, in pura lana vergine, senza risvolto. Hanno lunghezza tale da coprire il collo delle scarpe. Recano due tasche anteriori dritte di tipo carrettiera, due nelle parti posteriori e un taschino alla cinta. Alla cintura sono previsti sette passanti ed una linguetta fermata con bottone. Chiusura mediante cerniera lampo.
c) Camicia	di colore celeste a maniche lunghe, in cotone, con collo classico, senza spalline.
d) Cravatta	di colore blu scuro, con nodo verticale, in fibra poliestere e foderata.
e) Calze	dello stesso tono di colore della giacca, in filato di lana, lunghe.
f) Scarpe	scarpe basse allacciate, in pelle nera con fondo in gomma.
g) Guanti	di pelle nera.

TABELLA 2

UNIFORME INVERNALE FEMMINILE

1. L'uniforme invernale femminile è costituita dai seguenti capi:

a) Giacca	di coloro grigio scuro, in pura lana vergine, ad un petto con bavero rivoltato. È di lunghezza tale da giungere al cavallo dei pantaloni. Chiusura sul davanti con tre bottoni. Sono previste due tasche interne. Reca al petto sulla parte sinistra una tasca. Alle falde inferiori del davanti presenta due tasche grandi.
b) Gonna	in pura lana vergine, di colore grigio scuro. È confezionata dritta, con cuciture laterali. Sulla cucitura posteriore è applicata una cerniera e un piegoncino a soffietto nella parte inferiore. Alla cintura sono previsti sette passanti. La lunghezza della gonna deve essere tale da non superare la rotula. Reca uno spacco posteriore.
c) Pantaloni	di colore grigio scuro, in pura lana vergine, senza risvolto. Recano due tasche laterali oblique. La chiusura è cerniera anteriore e finta. Alla cintura sono previsti sette passanti.
d) Camicia	di colore celeste a maniche lunghe, in cotone, con collo classico, senza spalline.
e) Cravatta	di colore blu scuro, con nodo verticale, in fibra poliestere e foderata.
f) Calze	collants in colore naturale.
g) Scarpe	scarpe basse in pelle di colore nero con scollatura e fondo in cuoio protetto da suola in gomma antisdrucciolevole.
h) Guanti	di pelle nera.
i) Borsa	di pelle, di colore nero.

TABELLA 3

UNIFORME ESTIVA MASCHILE

1. L'uniforme estiva maschile è uguale a quella invernale di cui alla tabella 1 con le seguenti varianti:

a) stoffa: tessuto di fresco lana, di colore grigio chiaro;

b) calze: dello stesso tono di colore della giacca, in cotone, lunghe;

c) calzature: scarpe nere basse allacciate, in pelle leggera di vitello;

g) guanti: non sono previsti.

UNIFORME ESTIVA FEMMINILE

1. L'uniforme estiva femminile è uguale nelle caratteristiche a quella invernale con le seguenti modifiche:

a) giacca: di fresco lana, di colore grigio chiaro;

b) pantalone: di fresco lana, di colore grigio chiaro;

c) gonna: di fresco lana, di colore grigio chiaro;

d) calzature: scarpe con tacco basso in pelle leggera di vitello, di colore nero, con scollatura e fondo in cuoio reso antisdrucciolevole;

e) calze: dello stesso tono di colore della giacca, in cotone, lunghe;

f) collants e guanti: non sono previsti.

CAPPOTTO

1. È confezionato in pura lana vergine di colore blu.

2. Si compone di due parti anteriori, due maniche e il bavero. Ha una martingala, due tasche con alette e pieghevole posteriore. Chiusura sul davanti semplice con tre bottoni.

3. Per il personale femminile il cappotto è uguale, nella confezione, a quello maschile con le opportune modifiche da adattamento alla conformazione della donna.

TABELLA 4

CINTA

1. È confezionata in pelle, di colore nero. È fermata da una fibbia dorata.

2. La cintura viene indossata con l'uniforme invernale ed estiva.

MAGLIETTA

1. È confezionata in cotone di colore blu.

2. È di tipo polo.

3. È indossata nel periodo estivo per svolgere le attività insieme ai minori detenuti.

PANTALONE

1. Di colore blu, in cotone, senza risvolto.

2. Reca due tasche anteriori dritte di tipo carrettiera, due nelle parti posteriori e un taschino alla cinta.

3. Alla cintura sono previsti sette passanti.

4. Per il personale femminile il pantalone è uguale, nella confezione, a quello maschile con le opportune modifiche da adattamento alla conformazione della donna.

5. È indossato nel periodo estivo insieme alla maglietta per svolgere le attività insieme ai minori detenuti.

FONDINA

1. È in dotazione a tutto il personale di Polizia penitenziaria del contingente per la giustizia minorile la fondina sottogiacca in cordura, da applicare alla cintura, già individuata per il personale di cui alla tabella 32/27, punto 1 del decreto ministeriale 24 gennaio 2002.

TABELLA 5

DISTINTIVO DI REPARTO

Contingente Minorile

DISTINTIVO DA RIPRODURRE IN METALLO
NUMERATO PROGRESSIVAMENTE SUL RETRO
PROVVISTO DI DUE PERNI IDONEI CON RELATIVI
FERMI DA APPLICARE SU PENDENTE IN CUOIO

LEGENDA COLORI

- TESTO: POLIZIA PENITENZIARIA, DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DGM, NICHEL CROMO
- STEMMA ARALDICO:
  - a-corona turrita degli Enti Militari, colore oro e rosso
  - b-scudo: fascia centrale di colore rosso, riquadro superiore di colore argento e fiamme azzurre riquadro inferiore suddiviso in 4 fasce verticali alterne di colore argento e azzurro (a partire da sx)
  - c-fronde di quercia e alloro, di colore verde, ghiande e drupe oro e nastrino tricolorato dai colori nazionali.
- SCUDO ESTERNO: blue
- SCUDO INTERNO: azzurro

TABELLA 6

DISTINTIVO DI REPARTO

Contingente Minorile
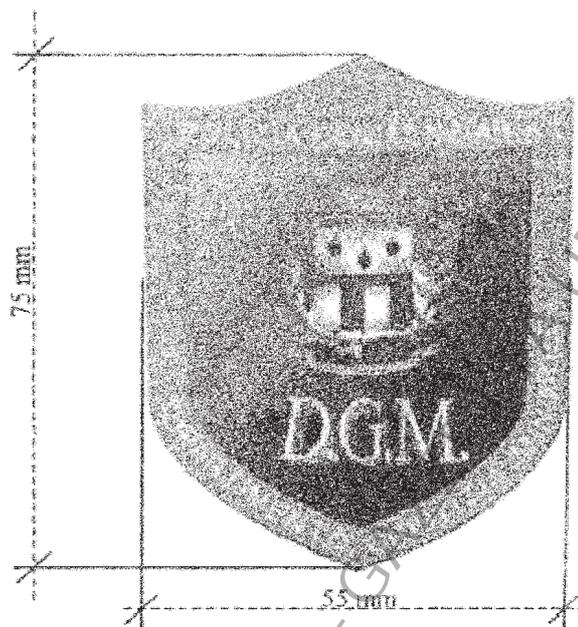
DISTINTIVO DA RIPRODURRE SU BASE IN TESSUTO IN GOMMA PRESSOFUSA A RILIEVO (a colori) CON SUPPORTO IN VELCRO MISURA INGRANDITA DEL 55% DALLA MEDAGLIA BASE

LEGENDA COLORI

• TESTO: POLIZIA PENITENZIARIA, DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DGM, NICHEL CROMO

•STEMMA ARALDICO:

a-corona turrita degli Enti Militari, colore oro e rosso

b-scudo: fascia centrale di colore rosso, riquadro superiore di colore argento e fiamme azzurre riquadro inferiore suddiviso in 4 fasce verticali alterne di colore argento e azzurro (a partire da sx)

c-fronde di quercia e alloro, di colore verde, ghiande e drupe oro e nastrino tricolorato dai colori nazionali.

•SCUDO ESTERNO: bleu

•SCUDO INTERNO:azzurro

04A03218

DECRETO 2 marzo 2004.

Determinazione della dotazione organica di sede dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al contigente del Dipartimento per la giustizia minorile.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA GIUSTIZIA MINORILE

Visto l'art. 97 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, relativo all'approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, relativo alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1989, relativo all'istituzione dei Centri per la giustizia minorile;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 29 febbraio 1992, n. 213, che ha convertito in legge il decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, con cui, nell'ambito del Ministero di grazia e giustizia, l'Ufficio per la giustizia minorile è stato istituito in Ufficio centrale;

Visto il decreto ministeriale del 26 marzo 1993, con il quale sono stati stabiliti i criteri di selezione del personale del Corpo di polizia penitenziaria per il contingente per la giustizia minorile;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1993, relativo all'articolazione dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato con decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129;

Visto il decreto ministeriale n. 46114 del 30 ottobre 1997, relativamente all'articolazione degli uffici periferici di livello dirigenziale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1999, n. 82, recante il Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Dipartimento giustizia minorile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;

Vista la tabella *A*, allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, così come da ultima modificata dalla tabella *F*, allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 2001, con il quale è stata stabilita la dotazione organica dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria, relative al contingentamento del personale che opera nel settore minorile;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 2002, relativo alla rideterminazione parziale delle regioni di competenza dei Centri per la giustizia minorile e dagli stessi dipendenti;

Sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale per il personale non direttivo delle forze di polizia ad ordinamento civile, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;

Attesa la necessità di provvedere nell'ambito delle datazioni organiche complessivamente stabilite per il Dipartimento della giustizia minorile di cui alla tabella *A*, allegata al decreto ministeriale dell'8 febbraio 2001, alla determinazione degli organici dei ruoli non direttivi, del personale del Corpo di polizia penitenziaria, per gli Istituti e Servizi della giustizia minorile;

Decreta:

La dotazione organica di sede, dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria del contingente per la giustizia minorile, è quella fissata nelle seguenti tabelle, allegate al presente decreto:

Tabella *A* - Dotazione organica generale dei Centri per la giustizia minorile, Scuole di formazione del personale della giustizia minorile e della sede del Dipartimento per la giustizia minorile;

Tabella *B* - Dotazione organica di sede degli Istituti e Centri di prima accoglienza dipendenti dal Centro per la giustizia minorile di Venezia;

Tabella *C* - Dotazione organica di sede degli Istituti e Centri di prima accoglienza dipendenti dal Centro per la giustizia minorile di Milano;

Tabella *D* - Dotazione organica di sede degli Istituti e Centri di prima accoglienza dipendenti dal Centro per la giustizia minorile di Torino;

Tabella *E* - Dotazione organica di sede degli Istituti e Centri di prima accoglienza dipendenti dal Centro per la giustizia minorile di Bologna;

Tabella *F* - Dotazione organica di sede degli Istituti e Centri di prima accoglienza dipendenti dal Centro per la giustizia minorile di Firenze;

Tabella *G* - Dotazione organica di sede degli Istituti e Centri di prima accoglienza dipendenti dal Centro per la giustizia minorile di Roma;

Tabella *H* - Dotazione organica di sede degli Istituti e Centri di prima accoglienza dipendenti dal Centro per la giustizia minorile di Cagliari;

Tabella *I* - Dotazione organica di sede degli Istituti e Centri di prima accoglienza dipendenti dal Centro per la giustizia minorile di Napoli;

Tabella *L* - Dotazione organica di sede degli Istituti e Centri di prima accoglienza dipendenti dal Centro per la giustizia minorile di Bari;

Tabella *M* - Dotazione organica di sede degli Istituti e Centri di prima accoglienza dipendenti dal Centro per la giustizia minorile di Catanzaro;

Tabella *N* - Dotazione organica di sede degli Istituti e Centri di prima accoglienza dipendenti dal Centro per la giustizia minorile di Palermo;

Tabella *O* - Dotazione organica di sede delle Scuole di formazione del personale della giustizia minorile.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di riscontro contabile.

Roma, 2 marzo 2004

Il Capo dipartimento: PRIORE

TABELLA *A*

Dipartimento Giustizia Minorile
Polizia Penitenziaria
Riepilogo generale

	Ispettori		*Sovrintendenti*		*Ag.ti e Ass.ti*		*Totali*	
	Uomini	*Donne*	*Uomini*	*Donne*	*Uomini*	*Donne*	*Uomini*	*Donne*
D.G.M. Roma	10	1	1	0	8	1	***19***	***2***
Centri per la Giustizia Minorile								
Venezia	6	0	7	0	38	1	***51***	***1***
Milano	5	2	9	3	61	17	***75***	***22***
Torino	5	1	6	3	48	11	***59***	***15***
Bologna	4	0	4	0	36	1	***44***	***1***
Firenze	3	0	3	0	32	1	***38***	***1***
Roma	8	2	8	4	81	18	***97***	***24***
Cagliari	4	0	6	0	40	3	***50***	***3***
Napoli	11	2	17	2	98	14	***126***	***18***
Bari	8	0	8	0	74	2	***90***	***2***
Catanzaro	7	0	7	0	48	2	***62***	***2***
Palermo	16	1	19	0	138	7	***173***	***8***
Totale CGM	**77**	**8**	**94**	**12**	**694**	**77**	***865***	***97***
Scuole di Formazione per il Personale della Giustizia Minorile								
Castiglione	1	0	1	0	3	0	***5***	***0***
Roma	1	1	1	0	4	0	***6***	***1***
Messina	1	0	1	0	3	0	***5***	***0***
Totale SFGM	**3**	**1**	**3**	**0**	**10**	**0**	***16***	***1***
Totale	**90**	**10**	**98**	**12**	**712**	**78**	**900**	**100**

TABELLA *B*

Dipartimento Giustizia Minorile

Centro Giustizia Minorile per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia ed il Trentino Alto Adige
VENEZIA

Polizia Penitenziaria
Dotazione organica di sede

Servizio	*Ispettori*		*Sovrintendenti*		*Ag.ti e Ass.ti*		*Totali*	
	Uomini	*Donne*	*Uomini*	*Donne*	*Uomini*	*Donne*	*Uomini*	*Donne*
IPM Treviso	3	0	3	0	29	1	***35***	***1***
CPA Trento	1	0	1	0	3	0	***5***	***0***
CPA Treviso/Mestre	1	0	2	0	3	0	***6***	***0***
CPA Trieste	1	0	1	0	3	0	***5***	***0***
Totale CGM	**6**	**0**	**7**	**0**	**38**	**1**	***51***	***1***

Per le esigenze operative ed organizzative della sede del Centro per la Giustizia Minorile e per l'espletamento di compiti o servizi istituzionali, il Direttore del Centro si avvale di una unità del ruolo degli Ispettori o dei Sovrintendenti e di una unità del ruolo degli Agenti/Assistenti del Corpo di polizia penitenziaria da reperire nell'ambito del proprio distretto.

TABELLA *C*

Dipartimento Giustizia Minorile
Centro Giustizia Minorile per la Lombardia e la Liguria
MILANO

Polizia Penitenziaria
Dotazione organica di sede

Servizio	*Ispettori*		*Sovrintendenti*		*Ag.ti e Ass.ti*		*Totali*	
	Uomini	*Donne*	*Uomini*	*Donne*	*Uomini*	*Donne*	*Uomini*	*Donne*
***IPM Milano**	3	2	5	3	49	17	***57***	***22***
CPA Milano	1	0	2	0	8	0	***11***	***0***
CPA Genova	1	0	2	0	4	0	***7***	***0***
Totale CGM	**5**	**2**	**9**	**3**	**61**	**17**	***75***	***22***

* Istituto Penale per i Minorenni con annessa sezione femminile

Per le esigenze operative ed organizzative della sede del Centro per la Giustizia Minorile e per l'espletamento di compiti o servizi istituzionali, il Direttore del Centro si avvale di due unità del ruolo degli Ispettori o dei Sovrintendenti e di tre unità del ruolo degli Agenti/Assistenti del Corpo di polizia penitenziaria da reperire nell'ambito del proprio distretto.

TABELLA *D*

Dipartimento Giustizia Minorile
Centro Giustizia Minorile per il Piemonte e la Valle d'Aosta
TORINO

Polizia Penitenziaria
Dotazione organica di sede

Servizio	*Ispettori*		*Sovrintendenti*		*Ag.ti e Ass.ti*		*Totali*	
	Uomini	*Donne*	*Uomini*	*Donne*	*Uomini*	*Donne*	*Uomini*	*Donne*
***IPM Torino**	4	1	4	3	40	11	***48***	***15***
CPA Torino	1	0	2	0	8	0	***11***	***0***
Totale CGM	**5**	**1**	**6**	**3**	**48**	**11**	***59***	***15***

* Istituto Penale per i Minorenni con annessa sezione femminile

Per le esigenze operative ed organizzative della sede del Centro per la Giustizia Minorile e per l'espletamento di compiti o servizi istituzionali, il Direttore del Centro si avvale di una unità del ruolo degli Ispettori o dei Sovrintendenti e di una unità del ruolo degli Agenti/Assistenti del Corpo di polizia penitenziaria da reperire nell'ambito del proprio distretto.

TABELLA *E*

Dipartimento Giustizia Minorile
Centro Giustizia Minorile per l'Emilia Romagna e le Marche
BOLOGNA

Polizia Penitenziaria
Dotazione organica di sede

Servizio	*Ispettori*		*Sovrintendenti*		*Ag.ti e Ass.ti*		*Totali*	
	Uomini	*Donne*	*Uomini*	*Donne*	*Uomini*	*Donne*	*Uomini*	*Donne*
IPM Bologna	3	0	3	0	34	1	***40***	***1***
*** CPA Bologna**	0	0	0	0	0	0	***0***	***0***
CPA Ancona	1	0	1	0	3	0	***5***	***0***
Totale CGM	**4**	**0**	**4**	**0**	**37**	**1**	***45***	***1***

* Il servizio del Centro di Prima Accoglienza di Bologna è svolto dal personale del locale Istituto Penale per i Minorenni

Per le esigenze operative ed organizzative della sede del Centro per la Giustizia Minorile e per l'espletamento di compiti o servizi istituzionali, il Direttore del Centro si avvale di una unità del ruolo degli Ispettori o dei Sovrintendenti e di una unità del ruolo degli Agenti/Assistenti del Corpo di polizia penitenziaria da reperire nell'ambito del proprio distretto.

TABELLA *F*

Dipartimento Giustizia Minorile
Centro Giustizia Minorile per la Toscana e l'Umbria
FIRENZE

Polizia Penitenziaria
Dotazione organica di sede

Servizio	*Ispettori*		*Sovrintendenti*		*Ag.ti e Ass.ti*		*Totali*	
	Uomini	*Donne*	*Uomini*	*Donne*	*Uomini*	*Donne*	*Uomini*	*Donne*
IPM Firenze	3	0	3	0	34	1	***40***	***1***
*** CPA Firenze**	0	0	0	0	0	0	***0***	***0***
Totale CGM	**3**	**0**	**3**	**0**	**34**	**1**	***40***	***1***

Il servizio del Centro di Prima Accoglienza di Firenze è svolto dal personale del locale Istituto Penale per i Minorenni

Per le esigenze operative ed organizzative della sede del Centro per la Giustizia Minorile e per l'espletamento di compiti o servizi istituzionali, il Direttore del Centro si avvale di una unità del ruolo degli Ispettori o dei Sovrintendenti e di una unità del ruolo degli Agenti/Assistenti del Corpo di polizia penitenziaria da reperire nell'ambito del proprio distretto.

TABELLA G

Dipartimento Giustizia Minorile
Centro Giustizia Minorile per il Lazio e l'Abruzzo
ROMA

Polizia Penitenziaria
Dotazione organica di sede

Servizio	*Ispettori*		*Sovrintendenti*		*Ag.ti e Ass.ti*		*Totali*	
	Uomini	*Donne*	*Uomini*	*Donne*	*Uomini*	*Donne*	*Uomini*	*Donne*
***IPM Roma**	4	2	5	3	49	17	***58***	***22***
IPM L'Aquila	3	0	2	0	16	1	***21***	***1***
CPA Roma	1	0	1	1	16	0	***18***	***1***
**** CPA L'Aquila**	0	0	0	0	0	0	***0***	***0***
Totale CGM	**8**	**2**	**8**	**4**	**81**	**18**	***97***	***24***

* Istituto Penale per i Minorenni con annessa sezione femminile

** Il servizio del Centro di Prima Accoglienza di L'Aquila è svolto dal personale del locale Istituto Penale per i Minorenni

Per le esigenze operative ed organizzative della sede del Centro per la Giustizia Minorile e per l'espletamento di compiti o servizi istituzionali, il Direttore del Centro si avvale di due unità del ruolo degli Ispettori o dei Sovrintendenti e di tre unità del ruolo degli Agenti/Assistenti del Corpo di polizia penitenziaria da reperire nell'ambito del proprio distretto.

TABELLA *H*

Dipartimento Giustizia Minorile
Centro Giustizia Minorile per la Sardegna
CAGLIARI

Polizia Penitenziaria
Dotazione organica di sede

Servizio	*Ispettori*		*Sovrintendenti*		*Ag.ti e Ass.ti*		*Totali*	
	Uomini	*Donne*	*Uomini*	*Donne*	*Uomini*	*Donne*	*Uomini*	*Donne*
IPM Quartucciu	3	0	4	0	37	3	***44***	***3***
*** CPA Quartucciu**	0	0	0	0	0	0	***0***	***0***
CPA Sassari	1	0	2	0	3	0	***6***	***0***
Totale CGM	**4**	**0**	**6**	**0**	**40**	**3**	***50***	***3***

* Il servizio del Centro di Prima Accoglienza di Quartucciu è svolto dal personale del locale Istituto Penale per i Minorenni

Per le esigenze operative ed organizzative della sede del Centro per la Giustizia Minorile e per l'espletamento di compiti o servizi istituzionali, il Direttore del Centro si avvale di una unità del ruolo degli Ispettori o dei Sovrintendenti e di una unità del ruolo degli Agenti/Assistenti del Corpo di polizia penitenziaria da reperire nell'ambito del proprio distretto.

TABELLA *I*

Dipartimento Giustizia Minorile
Centro Giustizia Minorile per la Campania e il Molise
NAPOLI

Polizia Penitenziaria
Dotazione organica di sede

Servizio	*Ispettori*		*Sovrintendenti*		*Ag.ti e Ass.ti*		*Totali*	
	Uomini	*Donne*	*Uomini*	*Donne*	*Uomini*	*Donne*	*Uomini*	*Donne*
***IPM Nisida**	4	2	6	2	49	13	***59***	***17***
IPM Airola	4	0	4	0	32	1	***40***	***1***
CPA Napoli	2	0	5	0	12	0	***19***	***0***
CPA Salerno	1	0	2	0	5	0	***8***	***0***
Totale CGM	**11**	**2**	**17**	**2**	**98**	**14**	***126***	***18***

* L'Istituto Penale per i Minorenni con annessa sezione femminile

Per le esigenze operative ed organizzative della sede del Centro per la Giustizia Minorile e per l'espletamento di compiti o servizi istituzionali, il Direttore del Centro si avvale di due unità del ruolo degli Ispettori o dei Sovrintendenti e di tre unità del ruolo degli Agenti/Assistenti del Corpo di polizia penitenziaria da reperire nell'ambito del proprio distretto.

TABELLA *L*

Dipartimento Giustizia Minorile
Centro Giustizia Minorile per la Puglia
BARI

Polizia Penitenziaria
Dotazione organica di sede

Servizio	*Ispettori*		*Sovrintendenti*		*Ag.ti e Ass.ti*		*Totali*	
	Uomini	*Donne*	*Uomini*	*Donne*	*Uomini*	*Donne*	*Uomini*	*Donne*
IPM Bari	4	0	4	0	34	1	***42***	***1***
IPM Lecce	3	0	3	0	35	1	***41***	***1***
*** CPA Bari**	0	0	0	0	0	0	***0***	***0***
*** CPA Lecce**	0	0	0	0	0	0	***0***	***0***
CPA Taranto	1	0	1	0	4	0	***6***	***0***
Totale CGM	**8**	**0**	**8**	**0**	**73**	**2**	***89***	***2***

* I servizi dei Centri di Prima Accoglienza di Bari e Lecce sono svolti dal personale dei locali Istituti Penali per i Minorenni

Per le esigenze operative ed organizzative della sede del Centro per la Giustizia Minorile e per l'espletamento di compiti o servizi istituzionali, il Direttore del Centro si avvale di due unità del ruolo degli Ispettori o dei Sovrintendenti e di tre unità del ruolo degli Agenti/Assistenti del Corpo di polizia penitenziaria da reperire nell'ambito del proprio distretto.

TABELLA *M*

Dipartimento Giustizia Minorile
Centro Giustizia Minorile per la Calabria e la Basilicata
CATANZARO

Polizia Penitenziaria
Dotazione organica di sede

Servizio	*Ispettori*		*Sovrintendenti*		*Ag.ti e Ass.ti*		*Totali*	
	Uomini	*Donne*	*Uomini*	*Donne*	*Uomini*	*Donne*	*Uomini*	*Donne*
IPM Catanzaro	3	0	3	0	28	1	***34***	***1***
IPM Potenza	3	0	2	0	16	1	***21***	***1***
*** CPA Catanzaro**	0	0	0	0	0	0	***0***	***0***
*** CPA Potenza**	0	0	0	0	0	0	***0***	***0***
CPA Reggio Calabria	1	0	2	0	4	0	***7***	***0***
Totale CGM	**7**	**0**	**7**	**0**	**48**	**2**	**62**	**2**

* I servizi dei Centri di Prima Accoglienza di Catanzaro e Potenza sono svolti dal personale dei locali Istituti Penali per i Minorenni

Per le esigenze operative ed organizzative della sede del Centro per la Giustizia Minorile e per l'espletamento di compiti o servizi istituzionali, il Direttore del Centro si avvale di una unità del ruolo degli Ispettori o dei Sovrintendenti e di una unità del ruolo degli Agenti/Assistenti del Corpo di polizia penitenziaria da reperire nell'ambito del proprio distretto.

TABELLA N

Dipartimento Giustizia Minorile
Centro Giustizia Minorile per la Sicilia
PALERMO

Polizia Penitenziaria
Dotazione organica di sede

Servizio	*Ispettori*		*Sovrintendenti*		*Ag.ti e Ass.ti*		*Totali*	
	Uomini	*Donne*	*Uomini*	*Donne*	*Uomini*	*Donne*	*Uomini*	*Donne*
IPM Palermo	4	0	4	0	39	1	***47***	***1***
IPM Catania	4	0	5	0	49	1	***58***	***1***
IPM Acireale	3	0	3	0	20	1	***26***	***1***
CPA Palermo	0	0	2	0	4	0	***6***	***0***
CPA Catania	1	0	2	0	5	0	***8***	***0***
IPM Caltanissetta	3	1	2	0	15	4	***20***	**5**
*** CPA Caltanissetta**	0	0	0	0	0	0	***0***	***0***
CPA Messina	1	0	1	0	4	0	***6***	***0***
Totale CGM	**16**	**1**	**19**	**0**	**136**	**7**	***171***	***8***

* Il servizio del Centro di Prima Accoglienza di Caltanissetta è svolto dal personale del locale Istituto Penale per i Minorenni

Per le esigenze operative ed organizzative della sede del Centro per la Giustizia Minorile e per l'espletamento di compiti o servizi istituzionali, il Direttore del Centro si avvale di due unità del ruolo degli Ispettori o dei Sovrintendenti e di tre unità del ruolo degli Agenti/Assistenti del Corpo di polizia penitenziaria da reperire nell'ambito del proprio distretto.

TABELLA *O*

Dipartimento Giustizia Minorile
Scuole di Formazione del Personale della Giustizia Minorile

Polizia Penitenziaria
Dotazione organica di sede

Servizi	*Ispettori*		*Sovrintendenti*		*Ag.ti e Ass.ti*		*Totali*	
	Uomini	*Donne*	*Uomini*	*Donne*	*Uomini*	*Donne*	*Uomini*	*Donne*
Castiglione	1	0	1	0	3	0	**5**	**0**
Roma	1	1	1	0	4	0	**6**	**1**
Messina	1	0	1	0	3	0	**5**	**0**

04A03219

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 marzo 2004.

Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° febbraio 2020, tramite consorzio di collocamento.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 16 marzo 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 33.865 euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante «Attuazione della direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del decreto stesso non si applicano ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° febbraio 2020;

Considerata l'opportunità di affidare il collocamento del prestito ad un consorzio organizzato dagli intermediari finanziari Credit Suisse First Boston, JP Morgan

Securities, Merrill Lynch International, Morgan Stanley, MPS Finance, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:

importo: 8.000 milioni di euro;

decorrenza: 1° febbraio 2004;

scadenza: 1° febbraio 2020;

tasso di interesse: 4,50% annuo, pagabile in due semestralità, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito;

dietimi d'interesse: 52 giorni (dal 1° febbraio 2004 al 24 marzo 2004);

prezzo di emissione: 99,669%;

rimborso: alla pari;

commissione di collocamento: 0,175% dell'importo nominale dell'emissione.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° febbraio 2020, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di emissione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 1998, a partire dalla data di regolamento della presente emissione, possono essere sottoposte alla Monte Titoli S.p.a. le richieste di separazione delle «componenti cedolari» dal «mantello» del titolo (operazioni di «coupon stripping»). L'importo minimo delle predette richieste sarà pari a 1.000 euro. L'importo unitario delle singole componenti separate sarà pari a un centesimo di euro. L'ammontare complessivo massimo dei buoni che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 4.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Credit Suisse First Boston, JP Morgan Securities, Merrill Lynch International, Morgan Stanley, MPS Finance.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio.

Art. 5.

Il giorno 24 marzo 2004 la Banca d'Italia riceverà dalla Morgan Stanley, tramite il sistema Target, l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di

cui all'art. 1 (al netto della commissione di collocamento) unitamente al rateo di interesse calcolato al tasso del 4,50% annuo lordo, per cinquantadue giorni.

Il medesimo giorno 24 marzo 2004 la Banca d'Italia provvederà a versare i suddetti importi, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla sezione di Roma della Tesoreria provinciale fra i «pagamenti da regolare».

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Art. 6.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 7.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Art. 8.

Il prof. Domenico Siniscalco, direttore generale del Tesoro, l'avv. Roberto Ulissi e la dott.ssa Maria Cannata, dirigenti generali del Ministero dell'economia e delle finanze, firmeranno disgiuntamente i documenti relativi alla presente emissione.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A03419

DECRETO 19 marzo 2004.

Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole «connesse», di cui all'art. 32 del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 7 e 8 della legge delega 5 marzo 2001, n. 57, recante la legge delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, riguardante l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto, in particolare, il comma 1 del predetto art. 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001, che ha sostituito l'art. 2135 del codice civile riformulando così la nozione di imprenditore agricolo;

Visto l'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura, che ha previsto, tra l'altro, di coordinare la normativa statale tributaria con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfetizzazione degli imponibili e delle imposte;

Visto l'art. 2, comma 6, lettera *a)*, della legge finanziaria 24 dicembre 2003, n. 350, che ha sostituito il contenuto dell'art. 29, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di attività connesse in agricoltura;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che ha modificato il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il nuovo art. 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante la qualificazione del reddito agrario ed in particolare delle attività considerate comunque produttive di reddito agrario;

Vista la classificazione delle attività economiche «Atecofin 2004» approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, espressa con nota n. 55/3 del 17 marzo 2004, concernente l'individuazione dei prodotti agricoli rientranti nella determinazione del reddito agrario;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I beni prodotti e le relative attività agricole di cui all'art. 32, comma 2, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono individuati nella allegata tabella che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

1. Le attività agricole di cui al precedente articolo sono individuate sulla base della classificazione delle attività economiche «Atecofin 2004» approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2004

Il Ministro: TREMONTI

TABELLA DEI PRODOTTI AGRICOLI

Produzione di carni e prodotti della loro macellazione (15.11.0 - 15.12.0).

Lavorazione e conservazione delle patate (15.31.0), escluse le produzioni di purè di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate.

Produzione di succhi di frutta e di ortaggi (15.32.0).

Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a. (15.33.0).

Produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.13.2 - 15.41.1 - 15.41.2).

Produzione di olio di semi di granoturco (olio di mais) (ex 15.62.0).

Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte (01.21.0 - 01.22.1 - 15.51.1 - 15.51.2).

Lavorazione delle granaglie (da 15.61.1 a 15.61.3).

Produzione di vini (01.13.1 - 15.93.1 - 15.93.2).

Produzione di aceto (ex 15.87.0).

Produzione di sidro ed altre bevande fermentate (15.94.0).

Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12 e 01.13.

04A03418

DECRETO 22 marzo 2004.

Modalità di pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti, per l'anno 2004, connessa agli apparecchi meccanici ed elettromeccanici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, con cui il Governo è stato delegato alla revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, istitutivo dell'imposta sugli intrattenimenti;

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le misure per il contrasto sia dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, sia dell'evasione fiscale connessa all'utilizzo di tali apparecchi e congegni;

Visto l'art. 14-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni che prevede, tra l'altro, la facoltà del Ministero dell'economia e delle finanze di stabilire annualmente, con apposito decreto, la misura forfetaria della base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche dei medesimi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale 7 agosto 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 9 settembre 2003, concernente la determinazione forfetaria della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi, derivanti dall'utilizzazione degli apparecchi meccanici od elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento;

Decreta:

Art. 1:

Ambito di applicazione del decreto

1. Per l'anno 2004, le categorie di appartenenza nonché i relativi imponibili forfetari per l'assolvimento dell'imposta sugli intrattenimenti concernente l'utilizzazione di apparecchi meccanici od elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento, sono quelli determinati dal decreto direttoriale 7 agosto 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 9 settembre 2003.

2. Ai fini del presente decreto il soggetto passivo d'imposta è il gestore, cioè colui che esercita un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica di apparecchi meccanici od elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento, dallo stesso posseduti a qualunque titolo, presso luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero in circoli od associazioni di qualunque specie ovvero l'esercente del locale ove tali apparecchi sono installati, nel caso in cui ne sia proprietario.

Art. 2.

Modalità di assolvimento dell'imposta

1. Il pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi meccanici od elettromeccanici è effettuato dal gestore in unica soluzione, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modalità di assolvimento degli oneri tributari, così come le procedure connesse alle comunicazioni relative agli apparecchi di cui all'art. 1, sono quelle riportate nel predetto decreto direttoriale 7 agosto 2003.

3. Valgono anche per il 2004 le disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3, ed all'art. 4 del citato decreto direttoriale 7 agosto 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2004
Ufficio di controllo atti sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, foglio n. 379

04A03420

DECRETO 25 marzo 2004.

Adeguamento, per l'anno 2004, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ritenuto opportuno dare la massima diffusione agli importi dei limiti di reddito vigenti nell'anno 2004 stabiliti dalla legge sia per il conseguimento o la permanenza del diritto a pensione o assegno in favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili, sordomuti, sia per la concessione della pensione di reversibilità a favore delle categorie di cui al sesto comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, subordinata anch'essa al possesso di redditi non superiori al limite prescritto per la concessione delle pensioni ai mutilati ed invalidi civili totali;

Ritenuto, altresì, opportuno portare a conoscenza dei beneficiari gli importi delle pensioni, degli assegni, delle indennità concessi alle categorie di cui sopra;

Visti gli importi dei limiti di reddito di cui ai commi 4, 5, 6 dell'art. 14-*septies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 643, rivalutabili annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'I.S.T.A.T. agli effetti della scala mobile sui salari;

Visto il comma 12 dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 1998 ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'I.S.T.A.T.;

Visto l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede che, ai fini della concessione dell'assegno mensile degli invalidi civili parziali, dovrà farsi riferimento al limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, in base ai quali gli importi delle indennità di accompagnamento, di comunicazione nonché della speciale indennità sono adeguati con le modalità previste dal comma 2, dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656;

Visto l'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, che ha istituito in favore dei minori invalidi civili un'indennità mensile di frequenza;

Vista la legge 3 aprile 2001, n. 131, che ha stabilito il nuovo importo della speciale indennità istituita dall'art. 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, a favore dei ciechi parziali a decorrere dal 1° gennaio 2002, con adeguamento periodico annuale a decorrere dal 1° gennaio 2003;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 429, recante norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati che, all'art. 1, dispone che, con decorrenza dal 1° marzo 1991, l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti è stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)* della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 429 del 1991, che stabilisce il diritto delle persone affette da più minorazioni di percepire un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 14;

Visto l'art. 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'art. 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la deliberazione n. 176 del 26 giugno 2001 del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. recante regolamentazione della materia relativa all'introduzione dell'euro;

Visto l'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Viste le comunicazioni dell'Istituto nazionale di statistica dalle quali si rileva che la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria è risultata pari a 2,44 e che la variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai è pari a 2,5;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali datato 20 novembre 2003 che, all'art. 2, determina la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2003 in misura pari a 2,5 dal 1° gennaio 2004, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione automatica per l'anno successivo;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 42, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in base al quale la direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro

è subentrata nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, già di competenza del Ministero dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2004 i limiti di reddito per fruire delle provvidenze economiche previste dalla legge in favore dei minorati civili sono determinati come segue:

€ 13.430,78 annue per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali ed ai sordomuti;

€ 3.942,25 annue per avere diritto all'assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;

€ 6.457,12 annue per avere diritto all'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti.

Art. 2.

1. Per l'anno 2004 gli importi mensili delle indennità specificate in premessa sono determinati nelle misure appresso indicate:

indennità di accompagnamento da erogare ai ciechi civili assoluti € 649,15;

indennità di accompagnamento da erogare agli invalidi civili totali € 436,77;

indennità di comunicazione da erogare ai sordomuti € 220,18;

speciale indennità da erogare ai ciechi ventesimisti € 157, 69.

Art. 3.

1. Gli importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai minorati civili sono determinati nelle seguenti misure, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo:

pensione spettante ai ciechi civili assoluti € 248,19 dal 1° gennaio 2004;

pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti ricoverati nonché ai ciechi civili ventesimisti € 229,50 dal 1° gennaio 2004;

assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti € 170,30 dal 1° gennaio 2004.

Art. 4.

1. Ai sensi dell'art. 67, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'importo della pensione spettante ai ciechi civili con età pari o superiore ai sessantacinque anni viene elevato di € 58,05 mensili, secondo i criteri e le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo stesso.

Art. 5.

1. Ai sensi ed in conformità dell'art 70, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti titolari di pensione, di assegno di invalidità o di indennità mensile di frequenza di età inferiore a sessantacinque anni, è concessa, a decorrere dal 1° gennaio 2004, una maggiorazione di € 10,33 mensili, per tredici mensilità, a condizione che non possiedano né redditi propri di importo pari o superiore a € 4.913,22 né redditi cumulati con quelli del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, per un importo pari o superiore a € 10.266,36.

Art. 6.

1. Ai sensi ed in conformità dell'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la maggiorazione spettante ai ciechi civili titolari di pensione di età pari o superiore a settanta anni è incrementata fino a garantire un reddito proprio pari a E 535,95 al mese, per tredici mensilità, in base alle seguenti condizioni:

a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiore a € 6.967,35;

b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri pari o superiori a € 6.967,35 né redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore a € 11.750,96;

c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere *a)* e *b)*, l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

2. I benefici incrementativi di cui al comma 1, sono altresì concessi, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici, ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni che siano invalidi civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione.

3. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.

Art. 7.

1. Ai sensi ed in conformità dell'art. 40, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti e l'indennità speciale ai ciechi ventesimisti sono ridotte di € 93 mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennità usufruiscono del servizio di accompagnamento disciplinato dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A03400

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 febbraio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Heifer Drumea Mihaela Rodica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Heifer Drumea Mihaela Rodica, cittadina tedesca, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Docteur en medecine stomatologie» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 29 gennaio 2004;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di odontoiatra è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Docteur en medicine stomatologie» rilasciato in data 12 settembre 1985 dal Ministero della pubblica istruzione - Istituto di medicina e farmacia di Bucarest (Romania) alla sig.ra Heifer Drumea Mihaela Rodica, cittadina tedesca, nata a Bucarest (Romania) il 6 aprile 1959, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Heifer Drumea Mihaela Rodica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A03344

DECRETO 2 marzo 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Dimitriu Silvia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Dimitriu Silvia, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di farmacista conseguito nella Repubblica Moldova, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7, dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 29 gennaio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 23 febbraio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Dimitriu Silvia è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di farmacista rilasciato in data 26 giugno 1978 dall'Istituto statale di medicina di Chisinau (Repubblica Moldova) alla sig.ra Dimitriu Silvia, nata a Zembreni (Moldavia) il 14 ottobre 1954, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Dimitriu Silvia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'Ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A03342

DECRETO 2 marzo 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Nikolayeva Olha di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Nikolayeva Olha, cittadina ucraina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di farmacista conseguito nella Federazione russa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 17 novembre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 23 febbraio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Nikolayeva Olha è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di farmacista rilasciato in data 22 giugno 1990 dall'Istituto chimico-farmaceutico di Leningrado (attualmente Accademia statale chimico-farmaceutica di San Pietroburgo) alla sig.ra Nikolayeva Olha, nata a Tiaciv, URSS (attuale Ucraina) il 29 settembre 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Nikolayeva Olha è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A03345

DECRETO 5 marzo 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Caggia Trovato Maria Grazia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Caggia Trovato Maria Grazia, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di farmaceutico conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7, dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 17 novembre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 23 febbraio 2004 ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Caggia Trovato Maria Grazia è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di farmaceutico rilasciato in data 27 novembre 2001 dall'Universidad Santa Maria di Caracas (Venezuela) alla sig.ra Caggia Trovato Maria Grazia, cittadina italiana, nata a Barinas - Estado Barinas (Venezuela) il 9 giugno 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Caggia Trovato Maria Grazia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A03343

DECRETO 5 marzo 2004.

Riconoscimento alla dott.ssa Priene Teani Galvao di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Priene Teani Galvao, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in pediatria conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione dell'11 febbraio 2004;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che la richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Lucca;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in pediatria, rilasciato in data 1° marzo 1989 dal Centro studi e perfezionamento dell'Ospedale generale di Goiania (Brasile) alla dott.ssa Priene Teani Galvao, cittadina italiana, nata a Ribeirao Preto (San Paolo - Brasile) il 18 ottobre 1961, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A03346

DECRETO 5 marzo 2004.

Riconoscimento al dott. Rosati Giuseppe di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Rosati Giuseppe, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in chirurgia generale conseguito negli U.S.A., ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione dell'11 febbraio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chiruigo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Roma;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in chirurgia generale, rilasciato il 30 giugno 1988 dal «Cabrini Medical Center» di New York (U.S.A.) al dott. Rosati Giuseppe, cittadino italiano, nato a Taranto il 22 gennaio 1958, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del servizio Sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A03348

DECRETO 5 marzo 2004.

Riconoscimento al dott. Rosati Giuseppe di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Rosati Giuseppe, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «especialista in cirurgia plastica» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione dell'11 febbraio 2004;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Roma;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «especialista en cirurgia plastica» rilasciato in data 31 marzo 1992 dalla «Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro» (Brasile) al dott. Rosati Giuseppe, cittadino italiano, nato a Taranto il 22 gennaio 1958, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A03349

DECRETO 10 marzo 2004.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Sorgente Linda», in Salò.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 14 ottobre 2003 con la quale la società Tavina S.p.a., con sede in Salò (Brescia), via S. Francesco d'Assisi n. 6, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Sorgente Linda» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonti di Salò» sita in comune di Salò (Brescia), oltre alla dicitura «Può avere effetti diuretici» già riconosciuta, anche l'indicazione «Stimola la digestione»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto dirigenziale 9 luglio 1998, n. 3077-055, con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale Sorgente Linda;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 febbraio 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Sorgente Linda» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonti di Salò» sita in comune di Salò (Brescia), sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici; stimola la digestione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 10 marzo 2004

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

04A03281

DECRETO 11 marzo 2004.

Riconoscimento al sig. Perazolo Pera Luciano Emanuel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Perazolo Pera Luciano Emanuel, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «médico» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione dell'11 febbraio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 26 febbraio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Perazolo Pera Luciano Emanuel è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16;

Decreta:

1. Il titolo di «médico» rilasciato in data 29 gennaio 2003 dall'Universidad Catolica de Cordoba (Argentina) al sig. Perazolo Pera Luciano Emanuel, cittadino italiano, nato a Cordoba (Argentina) il 13 aprile 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Perazolo Pera Luciano Emanuel è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A03340

DECRETO 12 marzo 2004.

Riconoscimento al sig. Santonastaso Salvador Carlos di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Santonastaso Salvador Carlos, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «médico» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 25 febbraio 2004;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «médico» rilasciato in data 6 maggio 1985 dall'Universidad Nacional de La Plata — Facultad de ciencias medicas (Argentina) al sig. Santonastaso Salvador Carlos, cittadino italiano, nato a Buenos Aires (Argentina) il 15 ottobre 1956, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Santonastaso Salvador Carlos è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente

o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A03347

DECRETO 15 marzo 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Dikova Boris Natasa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Dikova Boris Natasa, cittadina macedone, ha chiesto il riconoscimento del titolo di dottoressa in medicina conseguito nella Repubblica di Macedonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 20 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 26 febbraio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Dikova Boris Natasa è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16;

Decreta:

1. Il titolo di dottoressa in medicina rilasciato in data 24 settembre 1999 dall'Università «SS. Cirillo e Metodio» - Facoltà di medicina, Skopje (Repubblica di Macedonia) alla sig.ra Dikova Boris Natasa, nata a Strumica (Repubblica di Macedonia) il 10 aprile 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Dikova Boris Natasa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo di riconoscimento con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il pericolo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A03341

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 marzo 2004.

Rideterminazione delle tariffe di facchinaggio, per l'anno 2004, nella provincia di Modena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MODENA

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della M.O., le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle commissioni provinciali per la disci-

plina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica predetto all'art. 8;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella direzione provinciale del lavoro attribuendo i compiti già svolti dall'U.P.L.M.O. al servizio politiche del lavoro della predetta direzione;

Visto il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo sottoscritto in data 2 luglio 1993;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e P.S. direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 25157/70 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Visto il precedente decreto in materia n. 9/2003, emanato dalla direzione provinciale del lavoro di Modena;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo;

Considerato il seguente indicatore economico:

1. Gli indici ISTAT del costo della vita valevoli ai fini dell'applicazione della scala mobile delle retribuzioni dei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati, per l'anno 2003;

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nella provincia di Modena, vengono rideterminate con il seguente incremento:

dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 di una percentuale pari al 2,5% sugli importi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2003.

Modena, 8 marzo 2004

Il direttore provinciale: MASSI

ALLEGATO

TARIFFARIO

Salvo diversa indicazione le tariffe sono determinate in euro a tonellate.

TARIFFA IN ECONOMIA

Per i lavori di facchinaggio della durata di 8 ore **tariffa oraria 16,75**

Per i lavori inferiori alle 8 ore ....(*da convenirsi*)

CARBONE

Carbone in sacchi normali, alla rinfusa e in fusti per carico e scarico, trasbordo da automezzo a vagone e viceversa.........7,80

Carbone dolce con insaccatura, legatura, scarico e carico... ...10,21

Scarico con gru di carbone alla rinfusa, vegetale, artificiale, polvere, detriti, cock e carbone in genere...................... 5,38

Mattonelle unione... 6,12

LEGNAMI

Scarico da automezzo di pannelli in sacchi di carta...... 7,74

Scarico legnami in genere.................................... 6,12

Assi e pali con accatastamento ....cadauno 1,87

Assi e pali con accatastamento con gru cadauno 2,23

CONCIMI, SABBIA E AFFINI

Scarico o carico di crisalidi, nitrati, perfosfati, azotati, sali industriali, sabbia o pomice alla rinfusa, calciocianamide in pacchi o sacchi..7,45

Scarico da camion da trasferire su nastro automatico per imballaggio..4,53

Scarico sabbia e pomice in sacchi a mano, scarico scorie......... 9,31

Solfato di rame, antigrittogamici, polifosfuro in fusto, ecc......... 8,12

Per scarico e carico sistemazione dei concimi con l'ausilio di nastri trasportatori su camion, vagoni o nei magazzini............7,03

Trasbordo da automezzo a vagone o viceversa o da automezzo ad automezzo di concimi.................................... 6,20

CEREALI

Scarico o carico farine, farinacci, mangimi composti, grano di seme, granoturco, cascami, patate, cipolle da riproduzione in sacchi, fettucce di barbabietole in genere, carrube, fave; scarico o carico di sacchi di arachidi e farina di arachidi..6,20

Cipolle, patate in ceste; per incestare o incassettare patate, cipolle, fettucce di barbabietole.. 6,71

SALUMI E CARNI

Scarico o carico da automezzo o vagone dal frigo e viceversa di lardo, pancetta, salumi, carniccio alla rinfusa................................ 12,11

Scarico o carico da automezzo o vagone dal frigo e viceversa delle merci sopracitate, incestate o incassettate.......................... 10,18

Spostamenti interni di carne nei frigo con accatastamento fino a metri 2 17,04

Scarico o carico di mezzene di carne fresca o di carne congelata .... *da convenirsi*

PELLAMI IN OSSA

Scarico o carico 7,03

FRUTTA E MOSTI

Scarico o carico di frutta, uva in ceste, casse o alla rinfusa, vini in fiaschi o bottiglioni, acque minerali, vini in serbatoio da travasare con pompe o damigiane 6,83

Vini e liquori in cartone 11,04

Vini e mosti in fusti .... *da convenirsi*

MATERIALE DA COSTRUZIONE

Scarico o carico da automezzo a magazzino o viceversa di calce viva, calce idrata, cemento, scagliola; marmi e pietre granite in lstre lavorate, mattonelle in genere con montacarico 6,51

Mattonelle in genere a mano 7,74

Terra refrettaria alla rinfusa con gru 6,20

Tubi in gres, vasi e generi di eternit o plastica 7,35

Pali e travi in cemento da metri 3 di lunghezza con mezzo meccanico .... *da convenirsi.*

SCARICO O CARICO COLLETTAME PRESSO CORRIERI E SPEDIZIONIERI

Scarico con sistemazione in magazzino. Carico con sistemazione su vagone o automezzo.......................... 10,08

TRASLOCHI CIVILI ED INDUSTRIALI

Traslochi (civili e industriali), facchinaggio specializzato, con montaggio e smontaggio, ...;.................. tariffa oraria 17,44

Traslochi e facchinaggio generico.................. tariffa oraria 16,73

Oltre il terzo piano a mano maggiorazione oraria................... 0,25
N.B. Eventuali danni alle merci sono a carico della ditta appaltatrice

LAVORAZIONE IN FRIGO DELLA FRUTTA

Scarico o carico con accatastamento della merce all'interno, all'esterno dei frigo e spostamenti interni 6,83

Stivaggio su automezzi a mano 7,74

Cernita, selezione, spostamenti con accatastamenti a mano*da convenirsi*

MERCE VARIA

Sugherо in balle e alla rinfusa, scope in fasce, saggine e radici per spazzole, traverse per ferrovia, ghiaccio in blocchi, arelle in sacchi o pacchi...8,12

Saponi, detersivi, lisive in fusti..9,31

Materiale esplosivo e stufe ....*da convenirsi*

LAVORI DI FACCHINAGGIO IN TINTORIA

Scarico da autotreno a magazzino di solfati in sacchi..................7,74

Scarico da autotreno a magazzino di sale alla rinfusa..................9,31

Scarico e accatastamento in pacchi di lana fino a Kg. 10............16,12

SALI DI MONOPOLIO

Scarico o carico da vagone o da automezzo di sale
in sacchi da Kg. 50 o in sacchi di peso superiore..........................7,95

Scarico o carico da automezzo o da vagone di sali
in pacchi da 10 a 20 Kg... 8,43

Per quanto riguarda il maggior percorso, lo stivaggio, il disistivaggio, si rimanda alle specifiche intese da convenirsi.

TABACCHI DI MONOPOLIO ***(prezzi a tonnellate)***

Int. tabacco tostato e spedizione 35,28

Int. greggi in botti, balle, scatole e spedizione residuo tipo A 19,27

Int. scatole smontate di cartone..27,98

Int. greggi in ballette...26,03

Int. residui di tabacco e spedizione tipo H 31,75

Int. articoli e materiali vari e spedizione cartoni......................... 23,96

Int. omogeneizzato 24,30

Spedizione tabacco lav. in sc. perf. 24,89

Spedizione cartoni vuoti 1 tonnellata 42,79

I prezzi degli articoli citati sono comprensivi di carico - scarico da vagone a camion, trasporto da scalo F.S. a Manifattura Tabacchi o viceversa.

Sistemazione su pedana di articoli vari e scatole smontate.. 10,19

Carico, scarico tabacco lav. perfetti 22,12

Carico/scarico articoli con carrello, e/o manuale di tabacco greggio... 18,69

Stiv. tabacco.. 23,06

Disist. tabacchi greggi e preparazione per spedizione.............. 29,09

Carico, scarico su camion tabacchi greggi.............................. 20,53

Scarico tabacchi con carrello... 19,85
Disistivaggio recipienti e articoli diversi.................................. 8,79

OPERAZIONI DI PARATURA, PRESSO MERCATI BESTIAME.

Tariffe da concordare.

MAGGIORAZIONI VARIE

Possono convenirsi specifiche maggiorazioni a fronte di maggiore percorso, stivaggio e disistivaggio, merce voluminosa e inferiore a 50 Kg., e per specifiche attività (ad esempio, accatastamento, pesature scarichi alla rinfusa, insaccatura e legatura, stivaggio e disistivaggio su autotreni e vagoni, merci ai piani superiori con montacarico su pallets o a mano etc.)

CLASSI CONTRIBUTIVE PER LA PROVINCIA DI MODENA

per facchinaggio e trasporto, **valevoli per l'anno 2004**

ANZIANITA'	CLASSE DI CONTRIBUZIONE	IMPONIBILE MENSILE IN EURO
sino a 8 anni	63°	1.067
da 8 a 16 anni	64°	1.106
da 16 a 24 anni	65°	1.144
da 24 a 32 anni	66°	1.182
oltre 32 anni	67°	1.223

NORME E CRITERI GENERALI

Le Cooperative sono tenute al rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza di cui al D. Lgs. 626/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, ed a fornire ai soci facchini gli indumenti protettivi necessari per lo svolgimento della attività.

La movimentazione si riferisce alle materie prime, alle merci, ai prodotti ed ai semilavorati.

Per facchinaggio si intende l'insieme delle attività di cui alle lettere a) e b) del punto 1 della tabella allegata al DM 3/12/1999, anche se svolte separatamente o singolarmente, in via autonoma od esclusiva.

Per gestione del ciclo logistico si intende anche la movimentazione, conduzione, aggiornamento di archivi, di depositi anche di pratiche o di documenti, etc..

L'utilizzazione di attrezzature tecnologiche fisse, se in disponibilità ma con oneri a carico del committente, comporta una riduzione delle tariffe, nella percentuale da definire tra le parti.

L'imballaggio, anche se non connesso alla gestione del ciclo logistico, può comportare anche la cernita, il confezionamento, anche sotto vuoto, la cellofanatura, la sigillatura, l'impacchettamento, etc..

Si intende per lavoro notturno quello effettuato in periodo di almeno sette ore consecutive, comprendente l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (e pertanto tra le 22 e le 5, tra le 23 e le 6 o tra le 24 e le 7): la relativa maggiorazione è pari al 40% delle tariffe.

Si considera lavoro festivo quello effettuato la domenica e nelle festività infrasettimanali, compreso il giorno del Santo Patrono del luogo ove i facchini prestano la loro attività: la relativa maggiorazione è pari al 50% delle tariffe.

In caso di ritardo o mancato inizio delle attività rispetto all'orario concordato o di periodi di sosta intermedia, qualora il committente tenga a propria disposizione il facchino, dovrà corrispondere il 50% della tariffa oraria anche se il compenso è stato determinato in economia o a quintali, salvo che la materia non sia regolata dagli accordi fra le parti.

La attività prestata all'aperto in presenza di precipitazioni nevose o piovose comporta una maggiorazione delle tariffe del 50% per la durata della esposizione alle intemperie.

Il corrispettivo dell'imballaggio, quando non compreso specificatamente nella tariffa, è da convenirsi tra le parti.

Per le tariffe per il facchinaggio delle bietole si fa riferimento a quanto concordato a livello regionale tra le Organizzazioni interessate.

04A03294

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 novembre 2003.

Aggiornamenti, relativi all'anno 2004, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE INFRASTRUTTURE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento delle misure dei canoni annui per l'anno 2004;

Visto l'art. 4, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 il quale dispone che i canoni annui sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso;

Vista la deliberazione n. 153/97, con la quale la Sezione del controllo della Corte dei conti, nell'adunanza del 23 ottobre 1997, ha ritenuto che la misura minima di canone prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989, debba essere rivalutata annualmente;

Visto l'art. 7, del decreto ministeriale n. 342 del 5 agosto 1998, attuativo dell'art. 3, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, il quale prevede che i canoni per le concessioni ad uso turistico e ricreativo sono aggiornati annualmente con le modalità indicate dall'art. 4, comma 1, della legge n. 494/1993;

Visto l'art. 7, del decreto ministeriale n. 343 del 30 luglio 1998, attuativo dell'art. 10, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede che i canoni per le concessioni relative alle strutture della nautica da diporto sono aggiornati annualmente con decreto del direttore generale della Direzione generale del demanio marittimo e dei porti (Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna) sulla base degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso riferiti al mese di settembre di ogni anno;

Visto che il suddetto ISTAT con note n. 3437 in data 22 novembre 2003, riscontrando l'apposita richiesta di questa Amministrazione, ha comunicato, per il periodo settembre 2002/2003, «gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (+2,5 %)» nonché «gli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (+1,0%)» al posto dei prezzi praticati dai grossisti;

Visto che la media dei suddetti indici per il periodo settembre 2002/2003, ultimo mese utile per applicare l'adeguamento dal 1° gennaio 2004 è pari a + 1,75%;

Decreta:

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2004, applicando l'aumento dell'uno virgola settantacinque per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2003.

2. Le misue unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2004.

3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2004.

4. La misura minima di canone di € 282,16 , prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989, è elevata ad € 287,10 a decorrere dal 1° gennaio 2004.

5. La misura minima di canone di € 169,40, prevista dall'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342, è elevata ad € 172,36 a decorrere dal 1° gennaio 2004.

6. Si applica la misura minima di € 287,10, ovvero di € 172,36, nei casi previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342, alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 26 novembre 2003

Il direttore generale: PROVINCIALI

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 113

04A03398

DECRETO 11 marzo 2004.

Parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse nonché dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, in attuazione dell'art. 3, della legge 11 agosto 2003, n. 218.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 agosto 2003, n. 218, recante «disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuata mediante noleggio di autobus con conducente»;

Considerato che l'art. 3, comma 1, della citata legge 11 agosto 2003, n. 218, prevede, al fine di garantire condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel settore e di evitare possibili distorsioni della concorrenza su base territoriale, l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con il quale si definiscono i parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse nonché dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione;

Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nel corso della seduta del 15 gennaio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. I parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione alla gravità delle infrazioni commesse, sono stabiliti in base alle seguenti tipologie di infrazioni:

a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire l'incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati che al loro specifico impiego nel servizio;

b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire il rispetto delle condizioni contenute nell'atto autorizzativo all'attività di noleggio di autobus con conducente;

c) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte dell'impresa, sia dei requisiti che degli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività di noleggio di autobus con conducente.

2. Possono essere altresì previste sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla qualità del servizio, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette ad assicurare che i servizi di trasporto forniti all'utenza rispondano a criteri di confort, di igiene e di comunicazione con l'utenza adeguati.

3. Le infrazioni individuate dalle singole regioni, rientranti nella tipologia di cui alla lettera *a),* del comma 1 del presente articolo, sono sanzionate da un minimo di € 500 ad un massimo di € 3000.

4. Le infrazioni individuate dalle singole regioni, rientranti nella tipologia di cui alla lettera *b),* dei comma 1 del presente articolo, sono sanzionate da un minimo di € 500 ad un massimo di € 2000.

5. Le infrazioni individuate dalle singole regioni, rientranti nella tipologia di cui alla lettera *c)* del comma 1 del presente articolo, sono sanzionate da un minimo di € 200 ad un massimo di € 1500.

6. Le infrazioni individuate dalle singole regioni, rientranti nella tipologia di cui al comma 2 del presente articolo, sono sanzionate da un minimo di € 100 ad un massimo di € 1000.

Art. 2.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. I parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni dei casi in cui procedono alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio di autobus con conducente sono individuati in relazione alla gravità delle infrazioni commesse rientranti nelle tipologie di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto.

2. Le regioni procedono alla sospensione dell'autorizzazione, quando un'impresa commette nel corso di un anno infrazioni rientranti nella tipologia di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* del presente decreto e le infrazioni previste agli articoli 6 e 7 della legge 11 agosto 2003, n. 218, in base ai seguenti parametri:

il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione varia da un minimo di quattro ad un massimo di dieci in relazione alla disponibilità di autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente da parte dell'impresa. La sospensione dell'autorizzazione in tali casi varia da un minimo di venti giorni ad un massimo quaranta giorni.

la sospensione varia da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.

3. Le regioni procedono alla sospensione dell'autorizzazione quando un'impresa commette nel corso di un anno infrazioni rientranti nella tipologia di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)* del presente decreto, in base ai seguenti parametri:

il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione varia da un minimo di quattro ad un massimo di dieci in relazione alla disponibilità di autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente da parte dell'impresa. La sospensione dell'autorizzazione in tali casi varia da un minimo di sette giorni ad un massimo di trenta giorni;

la sospensione varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quarantacinque giorni, nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.

4. È da intendersi come infrazione grave quella infrazione che viene sanzionata in misura superiore alla metà del massimo previsto.

5. Le regioni procedono alla revoca dell'autorizzazione quando un'impresa effettua il servizio con l'autorizzazione sospesa o incorre, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni.

Art. 3.

Comunicazioni degli organi accertatori

1. Le autorità che procedono all'applicazione delle sanzioni previste dalle singole regioni, ai sensi dell'art. 3 della legge 11 agosto 2003, n. 218, sono tenute a segnalare la sanzione comminata all'impresa con le modalità di cui all'art. 8 della suddetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2004

Il Ministro: LUNARDI

04A03396

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 marzo 2004.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Chimica applicata depurazione acque di Giglio Filippo & C. s.n.c.» autorizzato con decreto 17 dicembre 2002, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2003, con il quale autorizza il laboratorio «Chimica applicata depurazione acque di Giglio Filippo & C. s.n.c.», ubicato in Menfi (Agrigento), via Mazzini n. 88, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 23 febbraio 2004, comunica di aver revisionato i metodi prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2001 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nel presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 17 dicembre 2002;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg CEE 2568/91 11/07/1991 GU CEE n°L248 05/09/1991 All II
Analisi Spettrofotometrica Ultravioletto	Reg CEE 2568/91 11/07/1991 GU CEE n°L248 05/09/1991 All IX
Cere	Reg CEE 2568/91 11/07/1991 GU CEE n°L248 05/09/1991 All IV
Eritrodiolo ed Uvaolo	Reg CEE 2568/91 11/07/1991 GU CEE n°L248 05/09/1991 All VI
Esteri Metilici degli Acidi Grassi	Reg CEE 2568/91 11/07/1991 GU CEE n°L248 05/09/1991 All X/A-B Met a-b-c-d-e
Numero di Iodio	Reg CEE 2568/91 11/07/1991 GU CEE n°L248 05/09/1991 All XVI
Perossidi	Reg CEE 2568/91 11/07/1991 GU CEE n°L248 05/09/1991 All III
Steroli	Reg CEE 2568/91 11/07/1991 GU CEE n°L248 05/09/1991 All V
Stigmastiadieni	Reg CEE 2568/91 11/07/1991 GU CEE n°L248 05/09/1991 All XVII
Tenore in Olio d'Oliva nelle Sanse	Reg CEE 2568/91 11/07/1991 GU CEE n°L248 05/09/1991 All XV
Triacilgliceroli ECN 42	Reg CEE 2568/91 11/07/1991 GU CEE n°L248 05/09/1991 All XVIII
Trilinoleina ECN	Reg CEE 2568/91 11/07/1991 GU CEE n°L248 05/09/1991 All VIII

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Pesticidi organofosforici: Acefate, Azinfos-Metile, Azinfos etile, clorpirifos etile, clorpirifos Metile, Diazinone, Dimetoato, Etion, Fenitrotion, Fention, Malation, Metidation, Ometoato, Paration, Paration metile, Pirimifos metile, Triclorfon	FDA PAM Vol.1 3rd edition, 1994 E3-C1-DG5
Determinazione dei residui di ditiocarbammati e thiuramdiosolfuri negli e sugli ortofrutticoli (somma di metam sodium e ziram, da soli o insieme a mancozeb, propineb e zineb) espressi come CS2	DLgs 18/04/1981 GU n° 155 08/06/1981
Determinazione di residui di antiparassitari: Acaricidi: Amitraz, Bromopropilato, Clorfenson, Clorobenzilato, Cloropropilato, Dicofol, Fenson, Tetradifon; Fungicidi benzimidazolici: Benomil, Carbendazim, Tiofanate metile, Tiabendazolo; Fungicidi: Bupirimate, Captafol, Captan, Clorotalonil, Desmetrina, Diclofluanide, Etridiazolo, Fenarimol, Folpet, Imazalil, Iprodione, Metalaxil, Procimidone, Propiconazolo, Triadimefon, Vinclozolin; Diserbanti: 2,4-D, Alaclor, Amitrazina, Atrazina, Bromacil, Cianazina, Dinitramina, Malaoxon, Metalaclor, Metribuzin, Pendimetalin, Prometrina, Propizamide, Simazina, Terbutrina, Trifluralin; Insetticidi organoclorici: Aldrin, Clordano, Dieldrin, Endosulfan, Endosulfan sulfate, Endrin, Eptacloro, Eptacloro epossido, Esaclorobenzene, HCH-alfa, HCH-beta, HCH-delta, Lindano, Metossicloro; Insetticidi organofosforici: Acefate, Azinfos etile, Azinfos metile, Bromofos etile, Bromofos metile, Carbofenotion, Clorfenvinfos, Clorpirifo etile, Diazinone, Diclorvos, Dimetoato, Dioxation, Disulfoton, Ditalimfos, Eptenofos, Etion, Etoprophos, Etrimfos, Fenamifos, Fenclorfos, Fenitrotion, Fention, Fonofos, Phorate, Formotion, Fosalone, Isofenfos, Malation, Mecarbam, Metiodation, Mevinfos, Monocrotofos, Paraoxon etile, Paration etile, Paration metile, Pirimifos etile, Pirimifos metile, Quinalfos, Sulfotep, Terbufos, Tetraclorvinfos, Tolclofos metile, Triazofos	ISSN 1123-3117 Rapporti ISTISAN 97/23 Met. 2

Denominazione della prova	Norma / metodo
Determinazione di residui di antiparassitari: Alfametrina, Anilazina, Azinfos etile, Azinfos metile, Azoxystrobin, Bifentrin, Bitertanolo, Bromopropilato, Bupirimate, Buprofezin, Clorotalonil, Clortal dimetile, Clozolinate, Clofentezine, Clorfenvinfos, Cloropropilato, Cipermetrina, Clorpirifos etile, Clorpirifos metile, Cyflutrin, Cymoxanil, Cyprodinil, Deltametrina, Diazinone, Diclofluanide, Dicloran, Dicofol, Dimetomorf, Dimetoato, Endosulfan alfa, Endosulfan beta, Endosulfan sulfate, Esfenvalerate, Etridiazolo, Fenaminfos, Fenarimol, Fenazaquin, Fenitrotion, Fenpropatrin, Fenson, Fention, Fenvalerate, Flucitrinate, Fluvalinate, Fosalone, Eptenofos, Imazalil, Imidacloprid, Indoxacarb, Iprodione, Isopropalin, Kresoxim metile, Lambda Cyalotrina, Linuron, Lufenuron, Metidation, Metribuzin, Miclobutanil, Nuarimol, Paration etile, Penconazolo, Pendimetalin, Permetrina, Forate, Fosfamidone, Piridaben, Procimidone, Propaclor, Propiconazolo, Propizamide, Teflubenzuron, Tetraclorvinfos, Tetraconazolo, Tetradifon, Triadimefon, Triadimenol, Triazofos, Trifluralin, Vinclozolin	ISSN 1123-3117 Rapporti ISTISAN 97/23 A.1, C.2.3, C.4.4, C.5
Insetticidi Organoclorurati: Deltametrina, Dicofol, Esfenvalerate, tau-Fluvalinate, Metossicloro, Permetrina, Erbicidi organoclorurati: Propanil, Fungicidi organoclorurati: Ciproconazolo, Diclobutrazolo, Diclofluanide, Miclobutanil, Nuarimol, Penconazolo, Procimidone, Quinoxyfen, Triadimefon, Triadimenol, Vinclozolin Acaricidi organoclorurati: Tetradifon,	ISSN 1123-3117 Rapporti ISTISAN 97/23 A.1-C.2.1-C.3.2-C.4.2

Denominazione della prova	Norma / metodo
Pesticidi organofosforici: Fenbuconazolo, Formotion, Fosalone, Paration, Paration metile, Pirimifos metile, Tebuconazolo, Terbutilazina	ISSN 1123-3117 Rapporti ISTISAN 97/23 A.1-C.2.1-C.3.2-C.4.2
Pesticidi organoclorurati: Alaclor, Benfluralin, Bupirimate, Captafol, Cianazina, Ciflutrin, Cipermetrina, Clorotalonil, Clortal Dimetile, Clozolinate, Endosulfan Alfa, Endosulfan Beta, Eptacloro, Esaclorobenzene, Esaconazolo, Fenarimol, Fluvalinate, Imazalil, Iprodione, Linuron	Rapporti ISTISAN 97/23 A.1-C.2.1-C.3.2-C.4.2
Pesticidi organofosforati: Acefate, Azinfos-Metile, Chinometionato, Clorpirifos, Clorpirifos Metile, Diazinone, Dimetoato, Disulfoton, Etion, Etoprofos, Fenamifos, Fenitrotion, Fention, Forate, Fosmet, Foxim, Isofenfos, Malation, Metidation, Mevinfos, Ometoato, Pirazofos, Pirimifos	Rapporti ISTISAN 97/23 A.1-C.2.1-C.3.2-C.4.2
N-metil carbammati: Aldicarb, Aldicarb sulfone, Aldicarb sulfossido, Carbaryl, Carbofuran, Metiocarb, Metomil, Propoxur, Oxamil	FDA PAM Vol.1 3rd edition, 1994-401

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

04A03292

DECRETO 11 marzo 2004.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Chimica applicata depurazione acque di Giglio Filippo & C. s.n.c.» autorizzato con decreto 15 gennaio 2003, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 57 del 10 marzo 2003, con il quale autorizza il laboratorio Chimica applicata depurazione acque di Giglio Filippo & C. s.n.c., ubicato in Menfi (Agrigento), via Mazzini n. 88, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 23 febbraio 2004, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2001 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nel presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 15 gennaio 2003;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità Fissa	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 Met. III Pag. 94
Acidità Totale	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 Met. II pag. 93
Acidità Volatile	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 Met. IV Pag. 93
Aldeide Acetica	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 Met VII
Esame Organolettico	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 Met I
Estratto Secco Totale	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 Met VI
Titolo Alcolometrico Volumico	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 Met V
Acidità Totale	Reg. CEE 1238/92 08/05/1992 GU CEE n°L130 15/05/1992 Allegato Met 6
Alcoli Superiori	Reg. CEE 1238/92 08/05/1992 GU CEE n°L130 15/05/1992 Allegato Met 5

Denominazione della prova	Norma / metodo
Aldeidi	Reg. CEE 1238/92 08/05/1992 GU CEE n°L130 15/05/1992 Allegato Met 4
Basi Azotate Volatili	Reg. CEE 1238/92 08/05/1992 GU CEE n°L130 15/05/1992 Allegato Met 8
Colore e Limpidezza	Reg. CEE 1238/92 08/05/1992 GU CEE n°L130 15/05/1992 Allegato Met 2
Contenuto d'Alcole	Reg. CEE 1238/92 08/05/1992 GU CEE n°L130 15/05/1992 Allegato Met 1
Esteri	Reg. CEE 1238/92 08/05/1992 GU CEE n°L130 15/05/1992 Allegato Met 7
Furfurolo	Reg. CEE 1238/92 08/05/1992 GU CEE n°L130 15/05/1992 Allegato Met 11
Metanolo	Reg. CEE 1238/92 08/05/1992 GU CEE n°L130 15/05/1992 Allegato Met 9
Residuo Secco	Reg. CEE 1238/92 08/05/1992 GU CEE n°L130 15/05/1992 Allegato Met 10
Tempo di Decolorazione	Reg. CEE 1238/92 08/05/1992 GU CEE n°L130 15/05/1992 Allegato Met 3
Cationi Totali	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE 03/10/1990 All.42 Met A
Conduttività	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE 03/10/1990 All.42 Met B

Denominazione della prova	Norma / metodo
Etanolo	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE 03/10/1990 All.42 Met E
Idrossimetilfurfurale	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE 03/10/1990 All.42 Met C
Metalli Pesanti	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE 03/10/1990 All.42 Met D
Acetato di etile	Raccolta di metodi internazionali dianalisi dei vini e dei mosti OIV, da pag. 299 a pag. 300, edizione ufficiale Giugno 1990
Alcool complessivo	Reg CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE 03/10/1990 All 5 + Reg CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE 03/10/1990 All 3 DPR 162/65 GU SO 73 23/03/1965
Alcool potenziale	Reg CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE 03/10/1990 All 5 DPR 162/65 GU SO 73 23/03/1965
Estratto secco netto	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE 03/10/1990 All. 4 + All. 5
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE 03/10/1990 All. 4
Fosforo totale	Raccolta di metodi internazionali dianalisi dei vini e dei mosti OIV, da pag. 251 a pag. 252, edizione ufficiale Giugno 1990

Denominazione della prova	Norma / metodo
Glicole dietilenico	Raccolta di metodi internazionali dianalisi dei vini e dei mosti OIV, da pag. 301 a pag.302, edizione ufficiale Giugno 1990
Ac Citrico	Rapporti ISTISAN 96/34 pag 157-158
Acidità Fissa	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE 03/10/1990 All. 15
Acidità Totale	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE 03/10/1990 All. 13
Acidità Volatile	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE 03/10/1990 All. 14
Acido Ascorbico	Rapporti ISTISAN 96/34 pag 157-158
Acido Etilendiammino tetracetico e suoi Sali	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 Met XXI
Acido Lattico	Rapporti ISTISAN 96/34 pag 155-156
Acido Malico	Rapporti ISTISAN 96/34 pag 155-156
Acido Metatartarico	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 Met XXII
Acido Sorbico	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE 03/10/1990 All. 22
Acido Succinico	Rapporti ISTISAN 96/34 pag 155-156
Acido Tartarico	Rapporti ISTISAN 96/34 pag 155-156
Alcalinità Ceneri	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE 03/10/1990 All.10
Argento	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE 03/10/1990 All. 33

Denominazione della prova	Norma / metodo
Azoto Amminico	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 Met XXVI
Azoto Ammoniacale	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 Met XXV
Azoto Totale	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 MetXXIV
Basi Piriniche	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 Met XXIII
Bromo	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 Met XLVIII
Cadmio	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE 03/10/1990 All.32
Calcio	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE 03/10/1990 All. 29
Carboidrati Singoli o in Miscela (Fruttosio, Glucosio, Saccarosio, Maltosio)	Rapporti ISTISAN 96/34 pag 66-67
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE 03/10/1990 All. 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE 03/10/1990 All. 11
CO2	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE 03/10/1990 All. 37
Densità	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE 03/10/1990 All.1
Esame Microscopico	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 Met II
Esame Organolettico	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 Met I
Ferro	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE 03/10/1990 All.30
Fluoruri	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE 03/10/1990 All.36
Isosolfocianato di Allile	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE 03/10/1990 All.39

Denominazione della prova	Norma / metodo
Litio	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 Met XXX
Magnesio	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 Met XXXII
Massa Volumica	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE 03/10/1990 All.1
Metanolo	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 Met LIV
Nitrati	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 Met XIX
Ocratossina	DM 19/07/1999 GU Suppl Ord n°177 30/07/1999
pH	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE 03/10/1990 All.24
Piombo	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE 03/10/1990 All.35
Potassio	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE 03/10/1990 All.27
Potere Rotatorio	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 Met IV
Prolina	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 Met XXVII
Rame	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE 03/10/1990 All.31
Saccarosio	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE 03/10/1990 All.6
SO2 Libera	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE 03/10/1990 All.25
SO2 Totale	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE 03/10/1990 All.25
Sodio	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE 03/10/1990 All. 26

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Solfati	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE 03/10/1990 All.12
Titolo Alcolico Volumico	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE 03/10/1990 All.3
Zinco	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE 03/10/1990 All. 34
Zuccheri Riduttori	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE 03/10/1990 All.5
Determinazione dei residui di ditiocarbammati e thiuramdiosolfuri negli e sugli ortofrutticoli (somma di metam sodium e ziram, da soli o insieme a mancozeb, propineb e zineb) espressi come CS2	DLgs 18/04/1981 GU n° 155 08/06/1981
Determinazione di residui di antiparassitari: Acaricidi: Amitraz, Bromopropilato, Clorfenson, Clorobenzilato, Cloropropilato, Dicofol, Fenson, Tetradifon; Fungicidi benzimidazolici: Benomil, Carbendazim, Tiofanate metile, Tiabendazolo; Fungicidi: Bupirimate, Captafol, Captan, Clorotalonil, Desmetrina, Diclofluanide, Etridiazolo, Fenarimol, Folpet, Imazalil, Iprodione, Metalaxil, Procimidone, Propiconazolo, Triadimefon, Vinclozolin; Diserbanti: 2,4-D, Alaclor, Amitrazina, Atrazina, Bromacil, Cianazina, Dinitramina, Malaoxon, Metalaclor, Metribuzin, Pendimetalin, Prometrina, Propizamide, Simazina, Terbutrina, Trifluralin; Insetticidi organoclorici: Aldrin, Clordano, Dieldrin, Endosulfan, Endosulfan sulfate, Endrin, Eptacloro, Eptacloro epossido, Esaclorobenzene, HCH-alfa, HCH-beta, HCH-delta, Lindano, Metossicloro; Insetticidi organofosforici: Acefate, Azinfos etile, Azinfos metile, Bromofos etile, Bromofos metile, Carbofenotion, Clorfenvinfos, Clorpirifo etile, Diazinone, Diclorvos, Dimetoato, Dioxation, Disulfoton, Ditalimfos, Eptenofos, Etion, Etoprophos, Etrimfos, Fenamifos, Fenclorfos, Fenitrotion, Fention, Fonofos, Phorate, Formotion, Fosalone, Isofenfos, Malation, Mecarbam, Metiodation, Mevinfos, Monocrotofos, Paraoxon etile, Paration etile, Paration metile, Pirimifos etile, Pirimifos metile, Quinalfos, Sulfotep, Terbufos, Tetraclorvinfos, Tolclofos metile, Triazofos	ISSN 1123-3117 Rapporti ISTISAN 97/23 Met. 2

Denominazione della prova	Norma / metodo
Determinazione di residui di antiparassitari: Alfametrina, Anilazina, Azinfos etile, Azinfos metile, Azoxystrobin, Bifentrin, Bitertanolo, Bromopropilato, Bupirimate, Buprofezin, Clorotalonil, Clortal dimetile, Clozolinate, Clofentezine, Clorfenvinfos, Cloropropilato, Cipermetrina, Clorpirifos etile, Clorpirifos metile, Cyflutrin, Cymoxanil, Cyprodinil, Deltametrina, Diazinone, Diclofluanide, Dicloran, Dicofol, Dimetomorf, Dimetoato, Endosulfan alfa, Endosulfan beta, Endosulfan sulfate, Esfenvalerate, Etridiazolo, Fenaminfos, Fenarimol, Fenazaquin, Fenitrotion, Fenpropatrin, Fenson, Fention, Fenvalerate, Flucitrinate, Fluvalinate, Fosalone, Eptenofos, Imazalil, Imidacloprid, Indoxacarb, Iprodione, Isopropalin, Kresoxim metile, Lambda Cyalotrina, Linuron, Lufenuron, Metidation, Metribuzin, Miclobutanil, Nuarimol, Paration etile, Penconazolo, Pendimetalin, Permetrina, Forate, Fosfamidone, Piridaben, Procimidone, Propaclor, Propiconazolo, Propizamide, Teflubenzuron, Tetraclorvinfos, Tetraconazolo, Tetradifon, Triadimefon, Triadimenol, Triazofos, Trifluralin, Vinclozolin	ISSN 1123-3117 Rapporti ISTISAN 97/23 A.1, C.2.3, C.4.4, C.5
Insetticidi Organoclorurati: Endosulfan Alfa, Endosulfan Beta, Ciflutrin, Cipermetrina, Deltametrina, Dicofol, Esfenvalerate, Eptacloro, tau-Fluvalinate, Metossicloro, Permetrina, Erbicidi organoclorurati: Alaclor, Benfluralin, Cianazina, Clortal Dimetile, Linuron, Propanil, Fungicidi organoclorurati: Bupirimate, Captafol, Ciproconazolo, Clorotalonil, Clozolinate, Diclobutrazolo, Diclofluanide, Esaclorobenzene, Esaconazolo, Fenarimol, Imazalil, Iprodione, Miclobutanil, Nuarimol, Penconazolo, Procimidone, Quinoxyfen, Triadimefon, Triadimenol, Vinclozolin Acaricidi organoclorurati: Tetradifon,	ISSN 1123-3117 Rapporti ISTISAN 97/23 A.1-C.2.1-C.3.2-C.4.2

Denominazione della prova	Norma / metodo
N-metil carbammati: Aldicarb, Aldicarb sulfone, Aldicarb sulfossido, Carbaryl, Carbofuran, Metiocarb, Metomil, Propoxur, Oxamil	FDA PAM Vol.1 3rd edition, 1994-401
Pesticidi organofosforici: Acefate, Azinfos-Metile, Chinometionato, Clorpirifos, Clorpirifos Metile, Diazinone, Dimetoato, Disulfoton, Etion, Etoprofos, Fenamifos, Fenbuconazolo, Fenitrotion, Fention, Forate, Formotion, Fosalone, Fosmet, Foxim, Isofenfos, Malation, Metidation, Mevinfos, Ometoato, Paration, Paration metile, Pirazofos, Pirimifos metile, Tebuconazolo, Terbutilazina	ISSN 1123-3117 Rapporti ISTISAN 97/23 A.1-C.2.1-C.3.2-C.4.2
Zuccheri Riduttori	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 Met III pag.102
Acido Tartarico nelle Vinacce e nelle Fecce	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 Met IV/V
Titolo Alcolometrico	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 Met II
Umidità	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 Met I
Metodi di campionamento	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 "Considerazioni Generali" Punto

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

04A03293

DECRETO 12 marzo 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Azienda speciale laboratorio chimico merceologico, CRAD, altri servizi, C.C.I.A.A. di Udine» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 20 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 123 del 29 maggio 2001 con il quale il laboratorio «Azienda speciale laboratorio chimico merceologico, CRAD, altri servizi, C.C.I.A.A. di Udine», ubicato in Pradamano (Udine), via Nazionale n. 33, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 26 febbraio 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 15 dicembre 2000 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Azienda speciale laboratorio chimico merceologico, CRAD, altri servizi, C.C.I.A.A. di Udine», ubicato in Pradamano (Udine), via Nazionale n. 33, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 29 maggio 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All 15
Acidità totale	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All 13
Acidità volatile	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All 14
Acido sorbico	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All 22
Alcalinità delle ceneri	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All 10
Anidride solforosa	Reg. CEE n° 2676/1990 all. 25 GUCE n° 272 del 03/10/1990
Ceneri	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All 9
Cloruri	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All 11
Determinazione simultanea di acidità totale, titolo alcolometrico volumico, titolo alcolometrico volumico potenziale, titolo alcolometrico volumico complessivo, anidride solforosa totale, zuccheri riduttori, massa volumica e densità relativa a 20°C, estratto secco totale, estratto secco netto,estratto non riduttore	MIP 01 Rev 3 2003
Estratto secco netto, estratto secco ridotto, resto dell'estratto, estratto non riduttore	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All 4 + Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All 5 + Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All 15
Estratto secco totale	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All 4
Massa volumica a 20°C e Densità relativa a 20°C	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All 1

Denominazione della prova	Norma / metodo
Solfati	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All 12 saggio rapido
Titolo alcolometrico complessivo	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All 3 + Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All 5
Titolo alcolometrico volumico	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All 3
Titolo alcolometrico volumico potenziale, titolo alcolometrico volumico complessivo	Reg. CEE n° 2676/1990 all. 3 GUCE n° 272 del 03/10/1990 + Reg. CEE n° 2676/1990 all. 5 GUCE n° 272 del 03/10/1990
Zuccheri riduttori	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All 5

Legenda:
MIP = Metodo Interno; Reg CEE = Regolamento della Comunità Economica Europea

04A03291

DECRETO 17 marzo 2004.

Riconoscimento del Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «D.O.P. Umbria» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 208/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai Consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi Consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva D.O.P. Umbria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 322 del 25 novembre 1997;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva D.O.P. Umbria con sede legale in via dei Filosofi n. 89, Spoleto, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)», individuata all'art. 4 del medesimo decreto citato, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal preposto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra, è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo — 3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria — autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva D.O.P. Umbria con decreto ministeriale 30 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 1998 e successivamente prorogato;

Considerate le finzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Umbria D.O.P.» al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «D.O.P. Umbria», con sede legale in via dei Filosofi, 89 - Spoleto, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «D.O.P. Umbria» è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. olio extravergine di oliva «D.O.P. Umbria» registrata con regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997.

2. Gli atti del Consorzio di tutela di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguere detto Consorzio da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso, è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P. olio extravergine di oliva «D.O.P. Umbria».

Art. 3.

Il Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «D.O.P. Umbria» non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «D.O.P. Umbria» può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. olio extravergine di oliva «D.O.P. Umbria» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali incaricato il Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «D.O.P. Umbria» sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. olio extravergine di oliva «D.O.P. Umbria» appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «Grassi (oli)», individuata all'art. 4, lettera *d)* del decreto 12 aprile 2000, recante dsposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

04A03350

DECRETO 18 marzo 2004.

Riconoscimento del Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Garda» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai Consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi Consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il

regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 322 del 25 novembre 1997 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Garda»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Garda», con sede in Cavaion Veronese (Verona), via Vittorio Veneto n. 1, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera grassi (oli), individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato C.S.Q.A. - Certificazioni S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Garda» con decreto ministeriale 18 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 1999 e successivamente prorogato;

Considerate le funzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Garda» al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Garda», con sede in Cavaion Veronese (Verona), via Vittorio Veneto n. 1, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Garda» è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Garda» registrata con regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P. «Garda».

Art. 3.

Il Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Garda» non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Garda» può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Garda» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Garda» sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Garda» appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera grassi (oli), individuata all'art. 4, lettera *d)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

04A03282

DECRETO 22 marzo 2004.

Determinazione dei criteri e le modalità per la concessione di contributi concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti nn. 2081/92, e 2082/92, e da riconoscimento nazionale, ai sensi della legge n. 164/1992.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 376, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 216 del 14 settembre 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini e i responsabili dei procedimenti;

Visti i regg. (CEE) n. 2081 e n. 2082 del 14 luglio 1992 concernenti la protezione delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazioni e delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego ed in particolare gli articoli 3, 14, 16 e 17 concernenti la separazione tra poteri di direzione politico-amministrativa e poteri di gestione finanziaria tecnica ed amministrativa;

Vista la deliberazione n. 104/95 della sezione di controllo della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 5 luglio 1995;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare l'esigenza di trasparenza e imparzialità cui è preordinato l'art. 12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione può procedere nella forma del decreto ministeriale senza che questo rivesta natura regolamentare;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 1992, n. 300, con il quale è stata data attuazione al disposto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente ai contributi concernenti il riconoscimento e la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli;

Visto il decreto ministeriale n. 4443 del 6 febbraio 1996, pubblicato nel bollettino ufficiale n. 2-*bis* del 9 febbraio 1996;

Ritenuto di dover adeguare il predetto decreto alle esigenze operative venutesi a determinare successivamente alla data di emanazione dello stesso;

Considerata altresì la necessità di rideterminare, al fine di garantire una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa e fornire una maggiore chiarezza di indicazioni circa la presentazione delle richieste di contribuzione, criteri e modalità per la concessione dei predetti contributi, nonché individuare precise procedure onde conformarsi esaustivamente alla ripartizione di competenze introdotta dal decreto legislativo n. 29/1993, all'assetto istituzionale definito dalla legge n. 491/1993;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, sono determinati con il presente decreto i criteri e le modalità per la concessione di contributi in favore delle iniziative

appresso indicate, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da riconoscimento U.E. ai sensi dei regg. 2081/92 e 2082/92 citati in premessa e da riconoscimento nazionale ai sensi della legge n. 164/1992:

a) partecipazione e realizzazione di interventi, fiere e manifestazioni da parte di Consorzi di tutela incaricati dal MIPAF, da organismi di carattere associativo ed altri organismi specializzati operanti per la salvaguardia e la valorizzazione dell'immagine e della qualità nonché per una migliore produzione ed una più estesa divulgazione, conoscenza ed informazione delle indicazioni geografiche concernenti le produzioni agroalimentari nazionali;

b) realizzazione di programmi di salvaguardia tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine, delle attestazioni di specificità dei prodotti agroalimentari nazionali, presentati da Consorzi di tutela incaricati dal MIPAF, organismi a carattere associativo, ed altri organismi specializzati, comprese le iniziative, dirette a consolidare ed estendere il sistema delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificità;

c) interventi predisposti da enti, organismi ed associazioni volti alla valorizzazione, salvaguardia dell'immagine e tutela anche legale, sia in campo nazionale che internazionale della produzione agro-alimentare nazionale a denominazione di origine.

Art. 2.

Presentazione delle istanze

Le istanze concernenti la richiesta di contributi per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 1 (lettere *a)*, *b)* e *c)*) devono essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno.

Le istanze devono:

riferirsi espressamente ad una delle tre categorie di iniziative di cui al precedente art. 1 e essere presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale qualità e tutela del consumatore - Unità divisionale QTC III;

contenere tutti gli elementi che permettano la precisa individuazione del beneficiario, compresa la ragione sociale, la sede, il numero di codice fiscale (con la precisazione se vi sia coincidenza con il numero di partita IVA) e le coordinate della banca presso la quale effettuare gli accrediti;

essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'organismo proponente;

contenere la descrizione e/o il contenuto della iniziativa che si intende realizzare e l'importo del contributo che viene richiesto;

contenere l'indicazione di quali altre attività sono state svolte in collaborazione con la pubblica amministrazione ed in particolare con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

Alla istanza di cui sopra, deve essere allegata, ove non sia già in possesso dell'amministrazione ed a pena di esclusione dall'istruttoria, duplice copia della seguente documentazione:

1. relazione concernente le attività da porre in essere;

2. dettagliato preventivo di spesa;

3. atto costitutivo;

4. statuto;

5. delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione della domanda;

6. relazione sulla struttura organizzativa dell'Ente (organigramma);

7. situazione finanziaria (copie degli ultimi due bilanci disponibili);

8. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che per la realizzazione del progetto non si accede ad altri fondi pubblici, oppure indicare se è stata presentata richiesta ad altri enti, ed in che proporzione;

9. presentazione del certificato della C.C.I.A.A. competente riportante specifico riferimento all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Art. 3.

Valutazione delle istanze

1. Entro tre mesi dal recepimento delle istanze l'Amministrazione, su conforme parere di specifica commissione appositamente designata, valuta le istanze presentate e ne giudica la rispondenza alle categorie di cui all'art. 1 nonché la loro idoneità tecnico-economica. Il giudizio di idoneità sarà poi oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione tenendo conto di quanto stabilito dagli indirizzi politico-amministrativi di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 29/1993.

2. Il giudizio di idoneità non comporterà l'immediata ammissione a contributo delle relative istanze. La concessione del contributo è infatti subordinata al giudizio comparativo di cui al successivo art. 4 ed alla sussistenza annuale di disponibilità finanziarie da parte dell'amministrazione.

Art. 4.

Criteri di priorità

1. Ogni anno l'amministrazione effettua un esame comparativo fra le istanze ritenute ammissibili, per ciascuna delle categorie di iniziative di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. La comparazione è effettuata secondo i seguenti criteri di priorità:

A. Impatto su interi comparti merceologici;

B. Natura del richiedente, dando priorità agli enti pubblici aventi finalità istituzionali nel settore agro-alimentare ed ai consorzi di tutela incaricati dal MIPAF - nonché ad enti e/o organismi associativi rappresentativi di interi comparti merceologici;

C. Corretta esecuzione di precedenti progetti con il MIPAF ed in particolare con l'Unità divisionale QTC III;

D. Assenza di contenziosi con la pubblica amministrazione ed in particolare con il MIPAF a qualsiasi titolo in atto.

Art. 5.

Ammissione a contributo

1. Entro il 30 novembre di ogni anno l'amministrazione assume le deliberazioni concernenti l'ammissione a contributo e successivamente ne dà comunicazione agli interessati.

Art. 6.

Percentuali e modalità di erogazione di contributo

1. Le percentuali massime di contributo che potranno essere erogate sui programmi presentati dagli organismi interessati non potranno superare l'importo massimo del 90% fatte salve le percentuali più basse stabilite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

2. Nell'erogazione dei contributi possono essere concesse anticipazioni sull'importo totale, fino ad un massimo del 50%, previa presentazione da parte degli enti interessati di idoneo contratto autonomo di garanzia.

3. Le modalità, i tempi nonché tutte le disposizioni concernenti la realizzazione dei singoli programmi ammessi a finanziamento nonché la presentazione della documentazione necessaria ai fini della liquidazione del contributo saranno contenute in specifici decreti direttoriali.

Art. 7.

Entrata in vigore

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

04A03336

DECRETO 24 marzo 2004.

Cancellazione dai relativi registri di alcune varietà di specie di piante agrarie (Diana e Sesiamochi).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971 nella riunione del 26 febbraio 2004 ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dai relativi registri, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

Codice	Specie	Varietà	D.M. iscrizione o di rinnovo
003396	Riso	Diana	6 marzo 1996
003999	Riso	Sesiamochi	6 marzo 1996

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

04A03399

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 marzo 2004.

Modifica di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di anmissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visti i decreti dirigenziali n. 351 del 22 luglio 1999, n. 640 del 23 novembre 1999, n. 162 del 14 marzo 2000 e n. 678 del 28 giugno 2001 con i quali la AUSIMONT S.p.a. - Montedison intermedi e ausiliari per l'industria pr. n. 4275, 7113, 9622 e 9787, è stata ammessa al finanziamento;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 16 dicembre 2003, di cui al punto 3 del resoconto sommario, in merito alle richieste di variazioni contrattuali avanzate dai soggetti richiedenti;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

4275 AUSIMONT S.p.a. - Montedison intermedi e ausiliari per l'industria - Milano - Idrofluoropolieteri (HFPE); Rispetto a quanto decretato in data: 22 luglio 1999; Variazione di titolarità: da Ausimont S.p.a. - Montedison intermedi e ausiliari per l'industria a Solvay Solexis S.p.a.;

7113 AUSIMONT S.p.a. - Montedison intermedi e ausiliari per l'industria - Milano - Nuovi perfluoroelastomeri a bassa Tg; Rispetto a quanto decretato in data: 23 novembre 1999; Variazione di titolarità: da AUSIMONT S.p.a. - Montedison intermedi e ausiliari per l'industria a Solvay Solexis S.p.a.;

9622 AUSIMONT S.p.a. - Montedison intermedi e ausiliari per l'industria - Milano - Sviluppo precompetitivo di formulati «Taylor made» a base di perossiacido e-ftalimmidoesaonico (pap), per applicazioni nel campo della detergenza e della sanitizzazione; Rispetto a quanto decretato in data: 14 marzo 2000; Variazione di titolarità: da AUSIMONT S.p.a. - Montedison intermedi e ausiliari per l'Industria a Solvay Solexis S.p.a.;

9787 Ausimont S.p.a. - Montedison intermedi e ausiliari per l'industria - Milano - polimeri perfluorurati a grado ottico per la preparazione di fibre ottiche polimeriche: ricerca industriale del processo produttivo e sviluppo precompetitivo; Rispetto a quanto decretato in data: 28 giugno 2001; Variazione di titolarità: da AUSIMONT S.p.a. - Montedison intermedi e ausiliari per l'industria a Solvay Solexis S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A03337

DECRETO 18 marzo 2004.

Rideterminazione del numero dei posti assegnati alle scuole di specializzazione per le professioni legali.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'articolo 117, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in particolare l'art. 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali;

Visto il decreto del Ministro dell'U.R.S.T. di concerto con il Ministro della giustizia 21 dicembre 1999, n. 537, concernente il regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali;

Visto l'art. 2 del decreto legge 10 giugno 2002, n. 107;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della giustizia, con il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto n. 537 del 1999, è stato definito il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle predette scuole di specializzazione nell'anno accademico 2003-2004;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della giustizia in data 24 luglio 2003, con il quale si è provveduto, ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 537 del 1999, all'indizione del concorso nazionale per titoli ed esame per l'accesso alle scuole nell'anno accademico 2003-2004 per il numero complessivo di 4980 posti;

Visto l'art. 1, comma 4, del predetto decreto del 24 luglio 2003, che prevede, a seguito dell'espletamento della prova di ammissione, la rideterminazione dei posti assegnati al fine di compensare le eventuali carenze di posti disponibili nelle singole sedi con quelli in esubero presso altri atenei;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 2003-2004, al fine di compensare le carenze di posti disponibili nelle singole sedi con quelli in esubero presso altri atenei, l'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della giustizia in data 24 luglio 2003 è modificato dalla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2004

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

Atenei	Numero dei laureati da ammettere
Bari	189
Bologna	190
Brescia	65
Cagliari	112
Campobasso	90
Catania	134
Catanzaro	190
Firenze	90
Foggia	90
Genova	101
Lecce	101
Luiss	90
Lumsa	90
Macerata (1)	90
Messina	110
Milano (2)	290
Milano Cattolica	90
Modena e Reggio Emilia	45
Napoli Federico II	390
Seconda università di Napoli	106
Padova (3)	190
Palermo	190
Parma	90
Pavia (4)	75
Perugia	116
Pisa	90
Reggio Calabria	127
Roma La Sapienza	320
Roma Tor Vergata	290
Roma Tre	110
Salerno	115
Sassari	74
Siena	75
Suor Orsola Benincasa (Napoli)	55
Teramo	100
Torino	180
Trento e Verona (5)	55
Urbino	75
TOTALE. . .	4980

Note:

(1) La scuola di Macerata è istituita in convenzione con l'Università di Camerino.

(2) La scuola dell'Università di Milano è istituita in convenzione con l'Università di Milano-Bicocca e con l'Università dell'Insubria.

(3) La scuola dell'Università di Padova è istituita in convenzione con l'Università di Ferrara, Trieste e Venezia Ca' Foscari.

(4) La scuola dell'Università di Pavia è istituita in convenzione con l'Università Bocconi di Milano.

(5) La scuola di Trento e Verona è istituita in convenzione tra i due atenei con alternanza biennale della sede amministrativa.

04A03397

DECRETO 23 marzo 2004.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori di ricerca esterni, pubblici e privati, altamente qualificati, di cui all'art. 14, comma 13, del decreto 8 agosto 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 - modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 - e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 109/Ric. del 10 febbraio 2004, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 24 febbraio 2004, dal comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Lombardia - Derming S.r.l. - Istituto di ricerche cliniche e bioingegneria - viale Cesare Battisti n. 38 - 20052 Monza (Milano).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

24,42 fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici;

24,51 fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti e di agenti organici tensioattivi;

33,10 produzione di apparecchiature elettromedicinali.

Punto di primo contatto:

Tel.: 039/329666 - E-mail michele.setaro@derming.com;

Fax: 039/5964228 - Sito Internet www.derming.-com;

Emilia Romagna - B e C S.r.l. - Laboratori di ricerca e sviluppo B e C - via C. Monteverdi n. 49 - 47100 Forlì (Forlì Cesena).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

24,52 produzione e commercio cosmetici;

15.89,3 produzione di altri prodotti alimentari (integratori alimentari e vitaminici).

Punto di primo incontro:

Tel.: 0543/473185 - E-mail amministrazione@becnatura.com;

Fax 0543/473183 - Sito Internet www.bec-natura.-com

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A03372

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 19 marzo 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio P.R.A. - Ufficio Provinciale di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta

il mancato funzionamento dell'Ufficio P.R.A. - Ufficio Provinciale di Napoli, in data 25 febbraio 2004, per assemblea del personale.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che le organizzazioni sindacali hanno indetto un'assemblea sindacale per il personale, in data 25 febbraio 2004, per l'intera giornata. Pertanto l'ufficio in tale data non ha funzionato, come comunicato dallo stesso ufficio ACI di Napoli con nota prot. 1261 del 25 febbraio 2004. La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli, con

nota del 4 marzo 2004 n. 10/4, ha preso atto dell'accadimento ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961. n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985 n. 592; D.L.G. n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 19 marzo 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A03295

PROVVEDIMENTO 23 marzo 2004.

Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Palermo 3.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Palermo 3 dal 28 gennaio 2004 al 31 gennaio 2004.

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Palermo 3 dal 1° febbraio 2004 al 7 marzo 2004.

Motivazioni.

L'Ufficio locale di Palermo 3, al fine di porre in essere interventi straordinari a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, è rimasto chiuso dal 28 gennaio 2004 al 31 gennaio 2004. A far data dal 1° febbraio 2004 e fino al 7 marzo 2004 il medesimo Ufficio ha potuto riprendere, sia pure parzialmente, a funzionare ed assicurare all'utenza solo una parte dei servizi istituzionali.

A decorrere dall'8 marzo 2004, cessati i motivi che ne avevano impedito il regolare funzionamento, il più volte citato Ufficio ha ripreso la normale attività.

Da quanto sopra premesso consegue la necessità di regolarizzare la fattispecie in esame.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 23 marzo 2004

Il direttore regionale: MAZZARELLI

04A03393

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 10 marzo 2004.

Contemporanea pertecipazione alle gare di un consorzio di cui all'art. 10, comma 1, lettera *b),* della legge n. 109/94 e s.m. e dei suoi consorziati. AG 101/03. (Determinazione n. 2/2004).

IL CONSIGLIO PER LA VIGILANZA
SUI LAVORI PUBBLICI

Considerato in fatto.

L'ANIEM, ha chiesto a questa Autorità alcuni chiarimenti in ordine alla determinazione n. 18 del 29 ottobre 2003, in materia di «problematiche relative ai consorzi stabili (art. 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni)».

Nella suddetta determinazione è stato osservato che la contemporanea partecipazione del consorzio stabile e di un proprio consorziato alla medesima procedura di gara, qualora negli organi amministrativi del primo siano presenti titolari o rappresentanti o direttori tecnici del secondo, potrebbe determinare una situazione di collegamento sostanziale, con il conseguente divieto, ove ricorrano le predette circostanze, di contemporanea partecipazione alla stessa procedura selettiva per i suddetti concorrenti.

L'ANIEM condividendo la posizione dell'Autorità, osserva tuttavia che la situazione di collegamento sostanziale come sopra delineata, può determinarsi non solo per i consorzi stabili, ma anche per i consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettera *b)* della legge n. 109/1994 e s.m., per i quali dovrebbe ugualmente operare, in presenza degli illustrati presupposti, l'inibitoria alla partecipazione alle gare. Alla luce di quanto

sopra, l'ANIEM ha richiesto all'Autorità se l'ambito applicativo di tale prescrizione debba intendersi genericamente riferito a tutti i tipi di consorzi oppure solo ed esclusivamente ai consorzi stabili.

Ritenuto in diritto.

Nella citata determinazione n. 18/2003, con esplicito riferimento ai consorzi stabili, oltre al divieto di partecipazione per quei consorziati per i quali il consorzio concorre, è stato stabilito che «non possono partecipare, in via autonoma, alle gare cui partecipa il consorzio stabile quei consorziati i cui titolari, rappresentanti e direttori tecnici siano presenti nell'organo amministrativo del consorzio», atteso che la contemporanea partecipazione del consorzio e del consorziato, ove ricorra una delle circostanze sopra illustrate, potrebbe configurare una situazione di collegamento sostanziale.

Al fine di stabilire se una simile prescrizione possa trovare applicazione anche nei confronti dei consorzi di società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e s.m. e dei consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di cui all'art. 10, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 109/1994 e s.m., deve in primo luogo osservarsi, in linea generale, che ai sensi dell'art. 10, comma 1-*bis,* della legge stessa «non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile».

La disposizione sopra richiamata, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, va considerata come norma di ordine pubblico economico, anche alla luce dell'art. 41 della Costituzione, che tutela la libertà di iniziativa economica privata; la norma *de qua* tutela, infatti, il libero confronto tra le offerte, in quanto la correttezza e la trasparenza della gara possono essere pregiudicate dalla presentazione di offerte che, seppur provenienti da imprese diverse, sono riconducibili ad un medesimo centro di interessi.

In altre parole, il rispetto dei principi fondamentali della *par condicio* e della segretezza dell'offerta, posti a garanzia della regolarità della procedura concorsuale nell'interesse sia della pubblica amministrazione sia dei singoli concorrenti, postula necessariamente che fra questi ultimi non sussista una relazione idonea a consentire un flusso informativo in merito alla fissazione dell'offerta ovvero agli elementi valutativi della stessa. Ne discende che vanno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino in una situazione di intreccio degli organi amministrativi o di rappresentanza o tecnici tali da far si che non vi siano le condizioni di trasparenza indispensabili per assumere l'autonomia e la segretezza delle offerte presentate da ciascuna ditta (Consiglio di Stato, sez. VI, 15 luglio 1998, n. 1093).

In ordine alla disposizione in esame, peraltro, sembra opportuno richiamare anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. V del 1° luglio 2002, n. 3601), ai sensi della quale nell'art. 10, comma 1-*bis,* della legge n. 109/1994 e s.m., il riferimento alle imprese, anziché alle sole società che la norma del codice contempla, consente di ritenere che si deve aver riguardo agli effetti delle situazioni che la stessa disposizione definisce per individuare i rapporti di controllo. La possibilità di applicare a qualsiasi impresa la verifica di una situazione di controllo, e perciò anche ad altre società di capitali, alle società di persone o agli imprenditori individuali, non già alle sole società cui specificamente ha riguardo l'art. 2359, fa giustamente concludere che quel che la legge n. 109/1994 e s.m. prende in considerazione è il fatto che, in virtù degli incroci di partecipazione e di interessi sussistenti, si rilevi l'esistenza di un unico centro decisionale, corrispondente a quello, che con la maggioranza dei voti, con l'influenza dominante o con particolari vincoli contrattuali, si avvera nelle predette società. Le forme e le misure di possesso di azioni, di quote o di partecipazioni in genere, l'esistenza di patti parasociali, la collocazione di soggetti negli organi di amministrazione possono avvenire a vario titolo. Quel che assume rilievo, ai fini della partecipazione alle suddette procedure, è che non vi sia riferibilità ad una medesima persona, ad un medesimo gruppo di persone o ad una medesima società delle decisioni formalmente attribuibili ad entità diverse.

Tali rilievi si mostrano coerenti con altre disposizioni della medesima legge n. 109/1994 e s.m.

Sussistono, infatti, i divieti recati dall'art. 12, comma 5, e 13, comma 4, della legge stessa di plurime partecipazioni alle procedure di affidamento di lavori pubblici. Essi sono vigenti per il consorzio stabile e i suoi consorziati, ma anche per tutti i concorrenti (art. 13), in quanto inibiscono di partecipare alle gare in più di un'associazione temporanea o consorzio oppure in questi ed in forma individuale.

Si tratta di norme ispirate alla trasparenza, e che mirano a rimuovere il rischio di procedure inquinate da accordi che possono influenzare le offerte, con pregiudizio dell'interesse pubblico al miglior risultato ottenibile, se garantito da una concorrenza piena, e quindi da una vera parità di condizione fra i vari offerenti; che tendono a scongiurare la concreta possibilità che partecipazioni plurime rechino pregiudizio alla segretezza delle offerte.

Da tutto quanto sopra, può ritenersi quanto segue.

L'art. 10 della legge quadro, dopo aver elencato al comma 1, i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici (imprese, individuali, società, consorzi, associazioni temporanee), stabilisce, al successivo comma 1-*bis*, che i concorrenti non devono trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2359 codice civile situazioni che includono, secondo le indicazioni della giurisprudenza amministrativa, le ipotesi di intreccio degli organi amministrativi o di rappresentanza o tecnici, tali da far sì che non

vi siano le condizioni di trasparenza indispensabili per assumere l'autonomia e la segretezza delle offerte presentate da ciascuna ditta.

In sostanza, il divieto è posto con riferimento a tutti i concorrenti, siano essi singoli o associati o consorziati, a prescindere dalla tipologia di consorzio prescelta.

Sulla base delle considerazioni svolte, l'Autorità è dell'avviso che:

il divieto di contemporanea partecipazione alla medesima gara dei consorzi e dei consorziati, in caso di intreccio degli organi amministrativi o di rappresentanza o tecnici tale da determinare l'ipotesi di collegamento sostanziale, di cui all'art. 10, comma 1-*bis* della legge 109/94 e s.m., opera quale norma di ordine pubblico a tutela dei principi di par condicio dei concorrenti, libera concorrenza, trasparenza e correttezza delle offerte, oltre che per i consorzi stabili, anche per i consorzi di società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e s.m. e per i consorzi tra imprese artigiane costituiti a norma della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Roma, 10 marzo 2004

Il Presidente: GARRI

04A03280

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 11 marzo 2004.

Consultazione pubblica concernente le misure per l'assegnazione di diritti d'uso per le frequenze disponibili per reti radio a larga banda punto multipunto a 26 e 28 GHZ. (Deliberazione n. 55 /04/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio dell'11 marzo 2004;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003, ed in particolare l'art. 14, comma 1, e l'art. 29;

Vista la delibera n. 278/99/CONS recante Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»;

Vista la delibera n. 822/00/CONS, recante «Procedure per l'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre;

Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la nota del Ministro delle comunicazioni n. GMB/14350/02/04 del 24 febbraio 2004 con cui si manifesta l'esigenza di una regolamentazione ai fini dell'assegnazione delle frequenze ancora disponibili per i sistemi WLL a 26 e 28 GHz a seguito di richieste in tal senso di operatori di mercato, e le richieste degli operatori stessi;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'emanazione di una disciplina per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze disponibili per i sistemi WLL in banda 26 e 28 GHz, ai sensi dell'art. 29 del Codice, anche in base a quanto previsto dalla delibera n. 822/00/CONS;

Considerato che l'Autorità ha elaborato una proposta di provvedimento che descrive le procedure ai fini del rilascio dei diritti d'uso delle frequenze disponibili per i sistemi WLL in banda 26 e 28 GHz;

Vista la delibera n. 453/03/CONS recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione pubblica di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2004:

Ritenuto pertanto opportuno consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento:

Visto il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento regolamentazione;

Udita la relazione del Commissario dott.ssa Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente le misure per l'assegnazione di diritti d'uso per le frequenze disponibili per reti radio a larga banda punto multipunto a 26 e 28 GHz.

2. Le modalità di consultazione e la proposta di provvedimento sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine tassativo di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 11 marzo 2004

Il presidente: CHELI

Allegato A alla delibera n. 55/04/CONS

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE

L'Autorità intende acquisire, tramite consultazione pubblica, commenti, elementi di informazione e documentazione relativi alla proposta di provvedimento di misure per l'assegnazione di diritti d'uso per le frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto a 26 e 28 GHz, di seguito definiti brevemente sistemi WLL, ancora disponibili a seguito delle procedure di gara espletate con bando del Ministero delle comunicazioni del 31 gennaio 2002.

In particolare l'Autorità

Invita

anche ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera *b)*, del Codice, le parti interessate a far pervenire all'Autorità stessa le proprie osservazioni in merito alla proposta di provvedimento di cui all'allegato B, con particolare riferimento alle proposte di decisione ivi contenute ed alle domande evidenziate nel riquadro.

Le comunicazioni. recanti la dicitura «Consultazione pubblica sulle misure per il rilascio di diritti d'uso per le frequenze disponibili per i sistemi WLL». nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, entro il termine tassativo di trenta giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - ing. Bruno Artemisio, Ufficio pianificazione frequenze, Dipartimento Regolamentazione centro direzionale Is. B5 - 80143 Napoli.

Le comunicazioni potranno essere inviate, entro il medesimo termine, a mezzo fax al seguente numero: 081-7507.621.

È gradito l'inoltro anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it. riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata. Si precisa che la trasmissione in formato elettronico non è sostitutiva dell'invio del documento cartaceo con le modalità suesposte.

Le comunicazioni devono essere strutturate in maniera da contenere le osservazioni della parte interessata, in maniera puntuale e sintetica, sui punti di interesse fra quelli descritti in dettaglio nell'allegato B, nel rispetto dell'ordine espositivo proposto.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive effettive decisioni dell'Autorità stessa.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della delibera n. 435/03/CONS i soggetti partecipanti forniscono anche la propria valutazione dell'impatto esterno della procedura di assegnazione proposta e delle eventuali alternative.

I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia di accesso agli atti, approvato con delibera n. 217/01/CONS, come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS, contenente l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.

In considerazione dell'opportunità di pubblicare i documenti forniti, i soggetti rispondenti dovranno altresì allegare alla documentazione inviata uno specifico «nulla osta alla pubblicazione», per le parti non sottratte all'accesso.

Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilità indicato, sul sito web dell'Autorità, all'indirizzo www.agcom.it.

ALLEGATO B ALLA DELIBERA n. 55/04/CONS

Contenuti della proposta di provvedimento

«Misure per l'assegnazione di diritti d'uso per le frequenze disponibili per reti radio a larga banda punto multipunto a 26 e 28 GHz».

1. Quadro di riferimento normativo

Con la delibera n. 822/00/CONS del 22 novembre 2000, «Procedure per l'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto», l'Autorità ha avviato le procedure ai fini del rilascio di licenze per l'utilizzo di frequenze per i sistemi a larga banda di tipo punto-multipunto nelle bande a 26 e 28 GHz, comunemente noti come sistemi Wireless Local Loop (WLL).

L'art. 10, comma 4, della delibera dispone che, con successivo provvedimento, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle frequenze che dovessero risultare ancora disponibili in seguito alle procedure disciplinate con il provvedimento in questione.

Il quadro regolamentare di riferimento è stato completato dall'Autorità con la delibera n. 400/01/CONS del 10 ottobre 2001 «Disposizioni relative all'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto in banda 26 e 28 GHz e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza».

Successivamente al completamento del quadro regolamentare da parte dell'Autorità, il Ministero ha provveduto alla pubblicazione del relativo bando di gara il 31 gennaio 2002 ed all'effettuazione della gara nel mese di giugno del 2002. Delle potenziali 210 licenze disponibili sono state assegnate 69 licenze a 14 operatori differenti, di cui 48 in banda 24,5 - 26,5 GHz e 21 in banda 27,5 - 29,5 GHz. Solo nella regione Umbria si è effettuata una procedura di miglioramenti competitivi e solo nella banda 24.5 - 26,5 GHz, con l'assegnazione di tutte le 7 licenze disponibili. Nessun operatore si è avvalso della facoltà di ottenere banda aggiuntiva a 24,5 - 26,5 GHz, benché 3 di essi ne avessero manifestato l'interesse nella prima fase di gara.

Nella tabella A, riportata in calce, viene rappresentato il riepilogo dei blocchi di frequenze che risulterebbero ancora disponibili nelle varie aree regionali, mentre nella tabella B, anch'essa in calce, viene riportata la canalizzazione dei blocchi di frequenze.

2. Esigenze per un'ulteriore regolamentazione

Tutto ciò premesso, e tenuto conto delle richieste provenienti da operatori interessati, l'Autorità ritiene necessario procedere a definire le regole per l'attribuzione dei diritti d'uso relativi alla banda rimasta inassegnata.

Il Codice delle comunicazioni elettroniche dispone, all'art. 14, comma 1, che la predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze, a cura dell'Autorità, è fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, all'art. 27, comma 6, che i diritti d'uso delle frequenze siano concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie, ed all'art. 29, comma 1, che l'Autorità, quando debba valutare l'opportunità di limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per le frequenze, deve tra l'altro:

1. concedere a tutte le parti interessate, compresi gli utenti ed i consumatori, l'opportunità di esprimere la loro posizione;

2. pubblicare qualsiasi decisione relativa alla concessione di un numero limitato di diritti individuali d'uso, indicandone le ragioni;

3. stabilire procedure basate su criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori;

4. riesaminare tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a ragionevole richiesta degli operatori interessati.

Inoltre, il codice, all'art. 29, dispone che l'Autorità, qualora ritenga possibile concedere ulteriori diritti individuali d'uso delle frequenze radio, renda nota la decisione ed il Ministero invita a presentare domanda per la concessione di tali diritti, in base a procedure stabilite dall'Autorità.

3. Descrizione della procedura proposta

Tenuto conto degli esiti della procedura di gara già espletata, la modalità di funzionamento della procedura proposta è sintetizzabile come segue:

a) Passo 1

Il Ministero delle comunicazioni invita pubblicamente i soggetti interessati all'assegnazione delle frequenze WLL disponibili a presentare domanda nelle varie aree regionali. I soggetti ammessi a presentare domanda sono sia coloro che hanno già ottenuto il diritto d'uso delle frequenze nella precedente selezione sia coloro che intendono acquisire i diritti d'uso per la prima volta.

Tutte le condizioni normative (definizione delle aree regionali, dimensione dei blocchi di frequenza, condizioni per l'utilizzo delle frequenze, obblighi di copertura, misure per favorire lo sviluppo della concorrenza, requisiti soggettivi dei partecipanti) non espressamente modificate nella presente procedura, rimangono invariate rispetto alla precedente selezione. Si propone che la durata dell'invito a presentare domanda di assegnazione abbia una durata di dodici mesi e che la disponibilità dei blocchi venga periodicamente aggiornata. Successivamente, ove necessario, il Ministero potrà reiterare la procedura.

b) Passo 2

Nel momento in cui, per una certa area regionale e per una certa banda (26 o 28 GHz) perviene una richiesta, il Ministero rende nota l'eventuale manifestazione d'interesse, la pubblicazione di tale notizia fa decorrere un «periodo finestra» di trenta giorni solari in cui possono essere presentate altre richieste per la stessa banda ed area geografica.

Si propone che ogni soggetto possa presentare domanda per un solo blocco alla volta per banda ed area regionale, durante ciascun «periodo finestra» attivato. Tuttavia, terminato un «periodo finestra», qualora siano disponibili ancora blocchi di frequenza lo stesso soggetto può presentare un'altra domanda per ulteriore banda, e così via. Tale disposizione consente di allargare il più possibile il numero di operatori di mercato risultanti, a parità di banda assegnata.

c) Passo 3a

Qualora per una data area geografica il numero di domande ammissibili pervenute, entro il termine dei trenta giorni, sia inferiore alla disponibilità dei blocchi disponibili, l'assegnazione dei blocchi stessi avviene rispettando l'ordine di presentazione delle domande. L'assegnazione comporta il pagamento del valore di riserva per il blocco, cioè il valore minimo fissato.

d) Passo 3b

Nel caso in cui nel «periodo finestra» di trenta giorni vengano presentate più domande rispetto al numero dei blocchi disponibili, si propone di utilizzare il criterio di selezione detto Sealed Bid Single Offer (offerta unica in busta chiusa).

In sostanza si prevede che ciascun richiedente, congiuntamente alla domanda di partecipazione ed assegnazione di un certo blocco di frequenze, presenti, opzionalmente, un'offerta, singola e sigillata, contenente l'ammontare che il richiedente sarebbe disposto ad offrire, in aggiunta al minimo, per l'assegnazione di un blocco in quella data area geografica nel caso in cui il numero di domande superi la disponibilità. Tale offerta di rilancio potrebbe comunque essere pari a zero qualora il soggetto non intenda competere sulla base economica ma solo partecipare all'assegnazione al prezzo minimo. Qualora il soggetto non presenti l'offerta sigillata assieme alla domanda di assegnazione si intende che il rilancio sia pari a zero. Ovviamente non si darà luogo all'apertura delle buste contenenti l'eventuale offerta nei casi descritti al Passo 3a.

Nel caso descritto al passo 3b l'assegnazione dei diritti d'uso dei blocchi avverrebbe sulla base dell'entità dell'offerta di rilancio, formando una graduatoria. In caso di eventuale parità fra due o più offerte, per determinare l'ordine della graduatoria di assegnazione verrebbe preso in considerazione l'ordine di presentazione delle offerte ed in caso di ulteriore parità sarebbero favoriti i nuovi entranti rispetto ai già licenziatari WLL (1), ed infine ove necessario si procederà mediante estrazione a sorteggio.

Per quanto riguarda la fissazione dell'importo minimo per ciascun blocco si propone che esso sia pari a quello già stabilito per la precedente selezione eventualmente tenendo conto della necessità di attualizzazione e di allineamento della durata dei diritti d'uso con quella delle licenze già rilasciate.

La durata dei diritti d'uso assegnati, tenuto conto di quanto disposto all'art. 27, comma 4, e all'art. 25, commi 6 e 7, del Codice, è fissata al 31 dicembre dell'anno in cui termina la validità delle licenze assegnate con le procedure di cui al bando del 31 gennaio 2002. L'allineamento della durata consente la cessazione dei diritti d'uso nello stesso anno per tutte le frequenze assegnate nelle bande WLL e pertanto semplifica sia le procedure di eventuale rinnovo che l'emanazione di eventuali disposizioni future in ordine alla gestione armonizzata dello spettro.

Quesiti:

1) Si ritiene condivisibile la procedura proposta dall'Autorità per l'assegnazione delle frequenze WLL ancora disponibili?

2) Con riferimento alle condizioni generali ed alle procedure descritte nei passi 1-3, si chiede di proporre eventuali alternative (la proposta deve essere adeguatamente motivata).

---

(1) Un soggetto si considera già licenziatario WLL se è titolare di una licenza WLL rilasciata con le procedure di cui al bando del 31 gennaio 2002 ovvero se in tali condizioni si trova una delle società appartenenti al medesimo gruppo economico/industriale.

TABELLA A

WLL - Blocchi di frequenze non assegnati

Abruzzo	Basilicata	Bolzano	Calabria	Campania	E. Romagna	Friuli V. G.	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Trento	Umbria	Val d'Aosta	Veneto
A	A		A	A	A	A	A	A	A			A	A	A	A				A	A
B	B	B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B	B	B	B		B	
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C		C	C
D	D	D	D			D				D	D					D	D		D	
E	E		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E			E	
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L

TABELLA B

WLL - Denominazione blocchi di frequenze

Blocchi di frequenze					**Dimensione (MHz)**
	Limite inferiore (GHz)	*Limite superiore (GHz)*	*Limite inferiore (GHz)*	*Limite superiore (GHz)*	
Blocco A	**24,549**	**24,605**	**25,557**	**25,613**	**2 x 56 MHz**
Guardia	*24,605*	*24,633*	*25,613*	*25,641*	*2 x 28 MHz*
Blocco B	**24,633**	**24,689**	**25,641**	**25,697**	**2 x 56 MHz**
Guardia	*24,689*	*24,717*	*25,697*	*25,725*	*2 x 28 MHz*
Blocco C	**24,717**	**24,773**	**25,725**	**25,781**	**2 x 56 MHz**
Guardia	*24,773*	*24,801*	*25,781*	*25,809*	*2 x 28 MHz*
Blocco D	**24,801**	**24,857**	**25,809**	**25,865**	**2 x 56 MHz**
Guardia	*24,857*	*24,885*	*25,865*	*25,893*	*2 x 28 MHz*
Blocco E	**24,885**	**24,941**	**25,893**	**25,949**	**2 x 56 MHz**
Guardia	*24,941*	*24,969*	*25,949*	*25,977*	*2 x 28 MHz*
Blocco F	**24,969**	**25,025**	**25,977**	**26,033**	**2 x 56 MHz**
Guardia	*25,025*	*25,053*	*26,033*	*26,061*	*2 x 28 MHz*
Blocco G	**25,053**	**25,109**	**26,061**	**26,117**	**2 x 56 MHz**
Blocco H	**28,0525**	**28,1645**	**29,0605**	**29,1725**	**2 x 112 MHz**
Guardia	*28,1645*	*28,1925*	*29,1725*	*29,2005*	*2 x 28 MHz*
Blocco I	**28,1925**	**28,3045**	**29,2005**	**29,3125**	**2 x 112 MHz**
Guardia	*28,3045*	*28,3325*	*29,3125*	*29,3405*	*2 x 28 MHz*
Blocco L	**28,3325**	**28,4445**	**29,3405**	**29,4525**	**2 x 112 MHz**

04A03326

ANAS

PROVVEDIMENTO 19 marzo 2004.

Autorizzazione del progetto «Lavori di ammodernamento in nuova sede S.S. 106 Jonica tratto Palizzi (km 50+000) - Caulonia (Km 123+800) Lotti 6-7-8, compreso lo svincolo di Marina di Gioiosa Jonica», da realizzarsi nei Comuni di Ardore, Sant'Ilario, Portigliola, Locri, Siderno, Grotteria, Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, presentato da ANAS S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

Visti gli articoli 80, 81, 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativamente alla semplificazione dei procedimenti amministrativi;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

Visti l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni in materia di conferenze di servizi.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177;

Visto il testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e seguenti modificazioni, ed in particolare l'art. 10 per i vincoli derivanti da atti diversi dai PRG.

PREMESSO

che, l'ANAS - Direzione centrale lavori, in data 24 ottobre 2001, con nota n. 12004, ha avviato la procedura di valutazione di impatto ambientale relativa alle opere di ammodernamento in nuova sede della S.S. n. 106 «Ionica» tratto Palizzi (Km 50+000) - Caulonia (123+800), lotti 6 - 7 - 8, compreso lo svincolo di Marina di Gioiosa Jonica.

che, l'ANAS, in data 14 maggio 2003, con nota 1265, ha richiesto la pronuncia di compatibilità ambientale delle opere in questione sulla base degli elaborati progettuali come modificati e integrati a seguito delle indicazioni ed osservazioni espresse dalle Amministrazioni competenti in materia di impatto ambientale;

che, con nota n. 02221, in data 30 luglio 2003, l'ANAS - Direzione centrale programmazione progettazione ha chiesto a questa Direzione generale la convocazione di una apposita Conferenza di servizi relativa alle opere sopraindicate, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;

che, questa direzione generale, con nota n. 728/03 del 17 settembre 2003, ha convocato un'apposita Conferenza di servizi, in conformità a quanto disposto dall'art .14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, per il giorno 10 ottobre 2003;

che, l'Anas, con nota n. 02943 del 3 ottobre 2003, ha comunicato a questo Ministero di aver adempiuto a quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90 e dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

che, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con telegramma/fax del 10 ottobre 2003, ha comunicato che l'istruttoria di propria competenza nell'ambito della procedura V.I.A., relativa all'intervento di cui trattasi, era in corso di definizione;

che, in sede di Conferenza di servizi, il Presidente, rilevata l'impossibilità di assumere una determinazione conclusiva per la mancata acquisizione della VIA, ha invitato, comunque, i partecipanti alla Conferenza di servizi ad esporre, per quanto di rispettiva competenza, le proprie considerazioni ed osservazioni sul progetto in esame, e a compilare il «modulo-parere», consegnato in apertura di conferenza, che, debitamente sottoscritto, è stato acquisito agli atti della Conferenza stessa;

che, in data 10 gennaio 2004, con nota n. 45/04, questa Direzione generale ha convocato, in seconda seduta, la conferenza di servizi, in conformità a quanto disposto dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, per il giorno 9 febbraio 2004;

che, con nota n. 00196, in data 21 gennaio 2004, l'ANAS - Direzione centrale lavori ha comunicato di aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, circa la pubblicità degli atti della conferenza di servizi, con richiesta, ai comuni territorialmente interessati dalle opere, di pubblicare apposito avviso presso il proprio albo pretorio.

CONSIDERATO

che, con nota del 13 ottobre 2003, la Terna S.p.a., area operativa trasmissione di Napoli, ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere con segnalazione delle interferenze;

che, con nota del 16 ottobre 2003, prot. n. 2941, la Regione Calabria, dipartimento urbanistica, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera;

che, con nota del 19 ottobre 2003, prot. n. 407/38059, il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

che, con DEC/DSA/000001/2004 del 14 gennaio 2004, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto;

che, con nota n. DMA/DCI-NA-TE-AO/C.3/174 del 16 gennaio 2004, la RFI, Direzione manutenzione ha espresso parere favorevole al progetto definitivo;

che, con nota/fax in data 6 febbraio 2004, il Ministero della difesa, ispettorato logistico dell'esercito ha confermato il parere favorevole espresso precedentemente;

che, con nota Di-socc/192 del 6 febbraio 2004, la SNAM, rete gas, ha espresso parere favorevole, evidenziando le interferenze con il metanodotto in esercizio denominato «Derivazione per Bianco-DN 250-24 bar»;

che, il comune di Marina di Gioiosa Jonica ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere con deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 5 febbraio 2004;

che, il comune di Locri ha espresso parere favorevole con deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 28 ottobre 2003;

che, il comune di Sant'Ilario dello Jonio ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere con deliberazione del consiglio comunale n. 2, del 30 gennaio 2004;

che, il comune di Siderno ha espresso parere favorevole, alla realizzazione dell'opera con deliberazione del consiglio comunale n. 71, del 31 ottobre 2003;

che, il comune di Grotteria, con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 10 marzo 2004, ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto a seguito delle modifiche apportate dall'Anas come rappresentato nella tavola INT-14 «Sistemazione stradale al km 15+700.00 Pianta, profilo e sezioni» ed ha espresso, altresì, parere favorevole, per quanto attiene alla modifica della sistemazione stradale Marcinà Inferiore - Marcinà Superiore, dopo aver verificato la compatibilità dell'opera con la programmazione in essere;

che, il comune di Portigliola ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto sulla base delle modifiche apportate dall'Anas, come rappresentato nella tavola INT-01 «Sistemazione stradale al km 2+480.00 Pianta, profilo e sezioni»;

che, il Sindaco del comune di Ardore, giusta delega n. 22 del 27 gennaio 2004, in sede di Conferenza di servizi ha espresso parere favorevole con osservazioni;

che, il Corpo forestale dello Stato con nota 3842 del 24 settembre 2003, ha espresso parere favorevole;

che, il rappresentante dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, giusta delega n. 160 del 4 febbraio 2004, in sede di Conferenza di servizi, ha espresso parere favorevole, con raccomandazioni, in merito alle modifiche proposte dall'Anas relative alle interferenze con la viabilità provinciale;

che, sono trascorsi i termini di cui al comma 7 dell'art. 14 *ter*, legge 241/1990, come modificato dall'art. 11 legge 340/2000 senza che siano pervenute, impugnazioni da parte degli enti ed amministrazioni risultati assenti alla conferenza di servizi, circa le determinazioni adottate;

che, l'ANAS s'impegna ad accettare, in fase di progettazione esecutiva, le prescrizioni e le raccomandazioni contenute nei pareri resi purché le stesse non siano in contrasto con la normativa vigente in materia, siano pertinenti all'oggetto della conferenza di servizi e non siano in contrasto con i pareri resi dalle autorità centrali preposte alla tutela del territorio.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della raggiunta intesa tra Stato e regione Calabria, secondo quanto previsto dall'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, si autorizzano le opere di ammodernamento in nuova sede della strada statale n. 106 «Ionica» tratto Palizzi (Km 50+000) - Caulonia (123+800), lotti 6 - 7 - 8, compreso lo svincolo di Marina di Gioiosa Jonica.

Si richiama, nel contempo, l'osservanza delle prescrizioni contenute nelle espressioni di parere citate nei precedenti «considerato», quelle specificate nei pareri resi in conferenza dai soggetti partecipanti e quelle pervenute dagli enti non partecipanti alla Conferenza che, sulla scorta degli elaborati progettuali e unitamente ai verbali della Conferenza di servizi aperta in data 10 ottobre 2003 e chiusa in data 9 febbraio 2004, formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto, conforme alla determinazione conclusiva della Conferenza di servizi, secondo quanto stabilito dall'art. 14-*ter*, della legge 241/1990, come modificato dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, di competenza delle amministrazioni ed enti partecipanti o comunque, invitati a partecipare alla conferenza sempre in relazione alla confonnità urbanistica delle opere.

Ai fini della realizzazione dell'opera pubblica di cui al precedente art. 1, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237, è disposto il vincolo preordinato all'esproprio dalla data del presente atto.

Art. 3.

È fatto obbligo all'ANAS la pubblicazione del presente provvedimento secondo la normativa vigente in materia. Di tale adempimento deve essere data comunicazione al dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali.

Roma, 19 marzo 2004

Il direttore generale: NOVELLA

04A03338

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 16 marzo 2004.

Programma commissariale di interventi strategico-emergenziali - undicesimo stralcio operativo - attuazione ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002 - Area di intervento 1: collegamenti ed interconnessioni bacini idrografici di primaria importanza strategica ed emergenziale - Affidamento studio di fattibilità. (Ordinanza n. 392).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 337 del 31 dicembre 2002 con la quale è stato approvato l'undicesimo stralcio operativo del programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza idrica, nel quale - Area di intervento n. 1 - «Collegamenti ed interconnessioni bacini idrografici di primaria importanza strategica ed emergenziale» è stata prevista la realizzazione di uno studio di fattibilità relativo all'interconnessione tra i bacini nord-sud Sardegna;

Atteso che la predetta ordinanza n. 337/02 ha individuato l'E.A.F. quale soggetto incaricato della realizzazione dello studio di fattibilità ed ha destinato a tale finalità l'importo di € 250.000,00;

Atteso che il Ministero dell'economia ha provveduto al riversamento, nella contabilità speciale di tesoreria n. 1690 intestata al «Presidente della giunta - Emergenza idrica», di quota parte dei fondi programmati con la sopracitata ordinanza n. 337/02;

Ordina:

Art. 1.

1. In attuazione della Linea di intervento n. 1 «Collegamenti ed interconnessioni bacini idrografici di primaria importanza strategica ed emergenziale» di cui all'ordinanza n. 377 del 31 dicembre 2002, è disposto l'affidamento all'E.A.F. della realizzazione dello studio di fattibilità «Interconnessione bacini idrici nord-sud Sardegna» in riferimento al quale verrà messo a disposizione un importo complessivo non superiore a € 250.000,00.

2. Lo studio di fattibilità di cui al punto precedente dovrà individuare tutte le opere necessarie a rendere operativa la completa interconnessione di tutti i sistemi idrici della Sardegna, indicandone le relative priorità, sia in un ottica di gestione ordinaria delle risorse idriche sia in relazione ad eventuali necessità di reciproco soccorso di carattere emergenziale tra i sistemi stessi.

3. Ai fini dell'erogazione del finanziamento commissariale l'E.A.F. dovrà presentare all'ufficio del commissario governativo un piano economico-finanziario dello studio di fattibilità ed un cronoprogramma di attuazione.

4. Ove dal piano economico-finanziario dello studio di fattibilità risulti che il costo dello studio medesimo è inferiore al finanziamento commissariale assegnato, quest'ultimo verrà conseguentemente rimodulato.

5. L'erogazione del finanziamento commissariale per la realizzazione dello studio di fattibilità di cui al precedente comma 1, nel limite massimo dell'importo sopra indicato, verrà effettuata, a valere sui fondi della contabilità speciale di tesoreria n. 1690 intestata al «Presidente della giunta - Emergenza idrica», a favore dell'E.A.F., con accreditamento su conto corrente bancario attivato presso Istituto incaricato del servizio di tesoreria della regione autonoma della Sardegna ed alle condizioni alla stessa riservate intestato «Regione autonoma della Sardegna - Commissario governativo per l'emergenza idrica» finalizzato alla realizzazione dello studio di fattibilità. Su detto conto corrente i pagamenti potranno essere disposti, esclusivamente per spese inerenti l'attuazione dello studio di fattibilità, dal rappresentante legale dell'ente attuatore con assegni esclusivamente intestati ai creditori.

L'E.A.F. è tenuto a rendere semestralmente il conto dei fondi messi a disposizione. Il saldo disponibile e gli interessi attivi maturati su detto conto corrente alla data di chiusura finale del conto stesso saranno riversati nella contabilità speciale di tesoreria n. 1690 intestata a «Presidente della giunta - Emergenza idrica».

6. Il finanziamento commissariale assegnato verrà messo a disposizione dell'E.A.F. nel seguente modo:

25% con atto di determinazione da adottarsi successivamente alla presentazione del piano economico-finanziario dello studio di fattibilità;

30% con atto di determinazione per spese sostenute nella misura corrispondente al 20% dell'importo previsto;

30% con atto di determinazione per spese sostenute nella misura corrispondente al 50% dell'importo previsto;

15% con atto di determinazione per spese sostenute nella misura corrispondente all'80% dell'importo previsto.

7. Gli importi delle spese sostenute, corredati da idonea documentazione, saranno certificati da apposite dichiarazioni sottoscritte dal rappresentante legale dell'E.A.F.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 16 marzo 2004

Il commissario governativo: MASALA

04A03279

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 2 febbraio 2004), **coordinato con la legge di conversione 31 marzo 2004, n. 87,** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), **recante: «Disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e *della carriera prefettizia*, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Riconoscimento indennità speciale

1. Per il personale del settore operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, addetto alle attività di soccorso ed inserito nei turni continuativi di servizio previsti dalla normativa vigente, con esclusione del personale di cui all'articolo 3, comma 156, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, *e per il personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco* il contratto collettivo nazionale definisce una speciale indennità che tenga conto dell'effettiva presenza in servizio e dello svolgimento dei relativi compiti. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, *di cui una quota pari a euro 138.657 annui da destinare all'indennità speciale per il personale dirigente.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 156, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):

«156. A decorrere dal 1° gennaio 2004, per continuare nel progressivo allineamento delle indennità corrisposte al personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelle percepite dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera *d)*, dell'art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende ed amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 2000, sono incrementate di 600.000 euro e di 1.000.000 di euro da destinare, con modalità e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente al personale del settore operativo che svolge mansioni corrispondenti a quelle dei profili del settore aeronavigante, nelle more dell'inquadramento previsto dall'art. 28 dello stesso contratto collettivo nazionale, ed al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per la medesima finalità le risorse per la contrattazione collettiva nazionale indicate al comma 46 sono incrementate di un importo pari a 400.000 euro da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, dei motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

Art. 2.

Incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Per conseguire un più elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di cinquecento unità complessive. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in incremento ai sensi della presente disposizione, nei limiti di spesa di 4.222.000 euro per l'anno 2004, di 15.750.000 euro per l'anno 2005 e di 16.000.000 euro a decorrere dal 2006. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alla copertura dei posti derivanti dal presente incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco, si prov-

vede, nella misura del cinquanta per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto *direttoriale* in data 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, per il rimanente cinquanta per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titoli a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto *direttoriale* in data 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate in deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331):

«1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono così determinate:

a) Arma dei carabinieri: 70%;

b) Corpo della guardia di finanza: 70%;

c) Corpo militare della Croce Rossa: 100%;

d) Polizia di Stato: 45%;

e) Corpo di polizia penitenziaria: 60%;

f) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45%;

g) Corpo forestale dello Stato: 45%.».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (per l'argomento v. nelle note all'art. 1):

«53. Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Fermo restando quanto previsto dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni di ricercatori delle università e degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca uno specifico fondo. Con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al trasferimento alle singole università ed enti delle occorrenti risorse finanziarie. Per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca sono fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le autonomie regionali e locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono fatte salve le assunzioni previste e autorizzate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2003, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche ai fini dell'assorbimento di personale delle amministrazioni pubbliche in base a procedure di mobilità, nel limite complessivo di 200 unità.».

Art. 3.

Disposizioni per il servizio antincendio e di soccorso tecnico urgente nelle isole minori della Sicilia

1. Per far fronte alle peculiari esigenze del servizio antincendio e di soccorso tecnico nelle isole *minori della Sicilia*, il Ministero dell'interno, nei bandi di concorso per il profilo di vigile del fuoco, indetti nell'ambito delle assunzioni autorizzate ai sensi delle norme vigenti, può individuare particolari requisiti per l'accesso ai posti disponibili nelle relative sedi di servizio presenti in ciascuna di tali isole, che tengano conto della prioritaria esigenza di garantire la continuità del servizio in relazione alle difficoltà connesse alla situazione geografica e morfologica dei territori.

2. In fase di prima applicazione del presente decreto, il Ministero dell'interno procede, nell'ambito delle assunzioni autorizzate ai sensi delle norme vigenti, al reclutamento del personale nel profilo professionale di vigile del fuoco, da destinare ai distaccamenti presso le sedi di cui al comma 1, mediante concorso per colloquio e prova tecnico-attitudinale, da bandire con decreto del Ministro dell'interno, riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario in servizio presso le sedi di cui al comma 1 ed in possesso dei requisiti fissati dalla normativa vigente per l'accesso al profilo di vigile del fuoco.

3. Il personale assunto ai sensi del presente articolo non può essere trasferito dalla sede di prima assegnazione prima che abbia prestato servizio effettivo per almeno cinque anni.

Art. 3-bis.

Brevetto per l'esercizio delle attività di volo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. All'articolo 13 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) brevetto di pilota di aereo;

b-ter) brevetto di specialista di aereo»;

b) al comma 4, le parole: «direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi» sono sostituite dalle seguenti: «capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 13 *(Titoli per l'esercizio delle attività di volo)*. — 1. Il Ministro dell'interno rilascia i titoli per l'esercizio delle attività di volo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. I requisiti per l'ammissione ai corsi teorico-pratici, per lo svolgimento degli stessi, per gli esami, il rilascio, il rinnovo, nonché le cause di revoca e di sospensione dei titoli, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto ministeriale da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

3. I titoli di cui al comma 1 sono:

a) brevetto di pilota di elicottero;

b) brevetto di specialista di elicottero;

b-bis) brevetto di pilota di aereo;

b-ter) brevetto di specialista di aereo.

4. Con decreto del *capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile* sono inoltre stabilite le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami, i requisiti per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobili e per le qualificazioni professionali nonché le conseguenti annotazioni sui titoli.».

Art. 3-ter.

Misure in materia di assunzioni di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Le assunzioni nel profilo di vigile del fuoco, autorizzate ai sensi dei commi 54 e 55 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono effettuate nella misura del cinquanta per cento utilizzando la graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente cinquanta per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede utilizzando la graduatoria del concorso per titoli a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001.

2. La validità delle graduatorie del concorso pubblico a sessantaquattro posti di operatore sala macchine, indetto con decreto direttoriale 7 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 16 del 25 febbraio 2000, e del concorso pubblico a centouno posti di addetto ai terminali evoluti, indetto con decreto direttoriale 7 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 16 del 25 febbraio 2000, è differita fino al 31 dicembre 2005.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 3, commi 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (per l'argomento v. nelle note all'art. 1):

«54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, da effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca e gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

55. Le deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere mediante la compilazione di apposito modello recante criteri e parametri individuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza antibracconaggio, al settore della giustizia, alla tutela del consumatore e alla sicurezza e ricerca agroalimentare e alla tutela dei beni culturali, nonché dei vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei vincitori di concorso per ricercatore universitario, ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario. Sono altresì prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di personale da parte dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno in correlazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia di Stato e dell'amministrazione penitenziaria in correlazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale del Corpo di polizia penitenziaria.».

Art. 3-quater.

Disposizioni concernenti il personale della carriera prefettizia

1. Per il rinnovo del contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2004-2005 sono stanziate le somme di euro 3.000.000 per l'anno 2004 e di euro 5.000.000 per l'anno 2005.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 3.000.000 per l'anno 2004 e ad euro 5.000.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di

base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 4.

Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati

1. Al fine di dare urgente attuazione alla direttiva 2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, recante alcune modificazioni al regime delle accise sui tabacchi lavorati, l'importo di base di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella misura del cento per cento dal 1° marzo al 31 dicembre 2004 e del novantotto per cento successivamente, costituisce l'ammontare dell'imposta di consumo dovuta per le sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui al primo comma del medesimo articolo.

2. Il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, è di centoventi giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta; dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tale termine decorre per intero per le richieste il cui procedimento non si è ancora concluso a tale data.

2-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'importo di base di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 76, non può essere inferiore a euro 60 per n. 1.000 sigarette. A decorrere dal 1° luglio 2006 tale importo minimo è elevato a 64 euro».

2-ter. All'articolo 2, secondo comma, lettera a), della legge 7 marzo 1985, n. 76, i numeri 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:

«3) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, e di una sottofascia, entrambi di tabacco ricostituito, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 1,2 grammi e la cui fascia, in forma spirale, forma un angolo acuto di almeno 30 gradi rispetto all'asse longitudinale del sigaro;

4) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 grammi e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 millimetri;».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76 (Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati):

«Art. 6. — Sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinata ai sensi del successivo art. 9, l'imposta di consumo di cui all'art. 1 è calcolata applicando l'aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico.

L'importo così ottenuto è chiamato importo di base.

Per le altre sigarette l'imposta di consumo di cui all'art. 1 è costituita dalla somma di due elementi:

a) un importo specifico fisso pari al 5 per cento della somma dell'importo di base e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percetta sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta;

b) un importo risultante dall'applicazione di una aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'importo specifico fisso di cui alla lettera *a)*, sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo più richiesta.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo, un prodotto incluso tra quelli previsti alla lettera *b)* del secondo comma dell'art. 2 è considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i nove e i diciotto centimetri, come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i diciotto e i ventisette centimetri, e così via.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825 (Regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato.):

«Art. 2. — Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, si provvede all'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'art. 1. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori. Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.

Per i generi importati la tariffa di vendita è aumentata dell'importo dei dazi doganali vigenti all'atto della vendita.».

— Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie) come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 28 *(Aliquote)*. — 1. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come da ultimo modificate dall'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, sono stabilite, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, come segue:

a) sigarette: 58 per cento;

b) sigari e sigaretti naturali: 23 per cento;

c) [sigari e sigaretti altri: 46 per cento];

d) tabacco da fumo trinciato fino utilizzato per arrotolare le sigarette ed altro tabacco da fumo: 54 per cento;

e) tabacco da masticare: 24,78 per cento;

f) tabacco da fiuto: 24,78 per cento.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'esenzione o il rimborso dell'accisa sui tabacchi lavorati nei seguenti casi:

a) prodotti denaturati usati a fini industriali od orticoli;

b) prodotti distrutti sotto sorveglianza amministrativa;

c) prodotti destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti;

d) prodotti riutilizzati dal produttore.

2-bis. L'importo di base di cui all'art. 6, secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 76, non può essere inferiore a euro 60 per n. 1.000 sigarette. A decorrere dal 1° luglio 2006 tale importo minimo è elevato a 64 euro.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76 (per l'argomento v. nella stessa nota) come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 2. — Ai fini della presente legge sono considerati tabacchi lavorati:

a) i sigari e sigaretti;

b) le sigarette;

c) il tabacco da fumo:

1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

2) gli altri tabacchi da fumo;

d) il tabacco da fiuto;

e) il tabacco da masticare.

I tabacchi lavorati di cui al precedente comma sono così definiti:

a) sono considerati sigari o sigaretti quei prodotti formati da un ripieno, avvolto da una fascia ed, eventualmente, da una sottofascia, che possono essere fumati tali e quali; essi comprendono:

1) prodotti costituiti integralmente da tabacco naturale;

2) prodotti che presentano una fascia esterna di tabacco naturale;

2-*bis)* è considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette il tabacco da fumo definito ai numeri 1) e 2) nel quale più del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro;

3) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, e di una sottofascia, entrambi di tabacco ricostituito, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 1,2 grammi e la cui fascia, in forma spirale, forma un angolo acuto di almeno 30 gradi rispetto all'asse longitudinale del sigaro;

4) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 grammi e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 millimetri;

b) sono considerati sigarette quei prodotti formati da un involucro contenente tabacco, che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti a norma della precedente lettera *a)*;

c) sono considerati tabacchi da fumo:

1) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale;

2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nelle precedenti lettere *a)* e *b)* e che possono essere fumati;

d) è considerato come tabacco da fiuto il tabacco in polvere o in grani specialmente preparato per essere fiutato, ma non fumato;

e) è considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato.

Sono considerati sigaretti i prodotti di cui alla lettera *a)* del precedente comma, di peso inferiore a grammi 3.

Sono considerati naturali i sigari e i sigaretti fabbricati integralmente con tabacco naturale, ossia con foglie e frammenti di foglie che conservino macroscopicamente integra l'originaria struttura dei tessuti fogliari.».

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, pari a euro 4.222.000 per l'anno 2004 ad euro 15.750.000 per l'anno 2005 e ad euro 16.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

04A03389

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 30 marzo 2004

Dollaro USA	1,2187
Yen giapponese	128,99
Corona danese	7,4447
Lira Sterlina	0,66810
Corona svedese	9,2596
Franco svizzero	1,5586
Corona islandese	88,45
Corona norvegese	8,4085
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,58617
Corona ceca	32,983
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,85
Litas lituano	3,4529
Lat lettone	0,6549
Lira maltese	0,4261
Zloty polacco	4,7298
Leu romeno	40442
Tallero sloveno	238,4000
Corona slovacca	40,180
Lira turca	1609898
Dollaro australiano	1,6179
Dollaro canadese	1,5922
Dollaro di Hong Kong	9,5012
Dollaro neozelandese	1,8544
Dollaro di Singapore	2,0523
Won sudcoreano	1405,59
Rand sudafricano	7,6105

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A03483

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali rilasciata alla società Elida '91 S.r.l., in Taggia

Con il decreto N.G -10/2004 del 2 marzo 2004 è stata revocata, su rinuncia della società titolare, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali rilasciata alla società Elida '91 S.r.l. per la propria officina sita in Taggia (Imperia), via Regione Prati Pescine.

04A03283

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Miacalcic»

Con il decreto n. 800.5/R.M.41/D14 del 10 marzo 2004 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

MIACALCIC:

«50 U.I./ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml + 5 siringhe - A.I.C. n. 026792 085;

«100 U.I. soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml + 5 siringhe - A.I.C. n. 026792 097.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta LPB Istituto Farmaceutico S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

04A03286

Revoca di registrazione di presidi medico-chirurgici

Con il decreto n. 800.5/R.P.1100/D3 dell'11 marzo 2004 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico-chirurgico:

P 3 INCIDIN INSEKT, registrazione n. 8122.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Ecolab S.r.l., titolare della corrispondente registrazione.

Con il decreto n. 800.5/R.P.1100/D4 dell'11 marzo 2004 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico-chirurgico:

ATA PLUS DISINFETTANTE, registrazione n. 12375.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Ecolab S.r.l., titolare della corrispondente registrazione.

04A03284 - 04A03285

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flutamide»

Con il decreto n. 800.5/R.M.234/D15 del 17 marzo 2004 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

«250 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 031580 018/G;

«250 mg compresse» 105 compresse - A.I.C. n. 031580 032 /G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Ipsen S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

04A03287

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Menabil»

Con il decreto n. 800.5/R.M.576/D16 del 18 marzo 2004 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

flacone sciroppo 200 g - A.I.C. n. 020571 016;

25 compresse rivestite - A.I.C. n. 020571 042.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

04A03288

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dervin»

Con il decreto n. 800.5/R.M.258/D17 del 18 marzo 2004 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

«0,3% pomata» tubo 30 g - A.I.C. n. 028270 041.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto della *Gazzetta Ufficiale.*

04A03289

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dis Cinil»

Con il decreto n. 800.5/R.M.576/D18 del 18 marzo 2004 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

gocce orali 30 ml - A.I.C. n. 017349 010;

flacone sciroppo 150 ml - A.I.C. n. 017349 022;

40 capsule 150 mg - A.I.C. n. 017349 034.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

04A03290

ANAS

Pronuncia di compatibilità ambientale, relativa al progetto «Lavori di ammodernamento in nuova sede s.s. 106 Jonica tratto Palizzi (km 50+000) - Caulonia (km 123+800) lotti 6-7-8, compreso lo svincolo di Marina di Gioiosa Jonica», da realizzarsi in provincia di Reggio Calabria, nei comuni di Ardore, Sant'Ilario, Portigliola, Locri, Siderno, Grotteria, Marina di Gioiosa Ionica e presentato dall'ANAS, compartimento della viabilità per la Calabria.

Con il decreto n. 001 del 21 gennaio 2004 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto «Lavori di ammodernamento in nuova sede s.s. 106 Jonica tratto Palizzi (km 50+000) - Caulonia (km 123+800) lotti 6-7-8 compreso lo svincolo di Marina di Gioiosa Jonica», da realizzarsi nei comuni di Ardore, Sant'Ilario, Portigliola, Locri, Siderno, Grotteria, Marina di Gioiosa Jonica e presentato dall'ANAS, Compartimento della viabilità per la Calabria.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A03339

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401078/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€ **318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.